Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 74 del 30 marzo 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 53

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1994.

Tariffe telefoniche nazionali.

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1994.

Tariffe telefoniche internazionali.

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1994.

Contributi e canoni per l'affitto di circuiti diretti numerici ed analogici nazionali.

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1994.

Canoni per l'affitto di circuiti diretti analogici e numerici internazionali.

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1994.

Tariffe per il servizio radiomobile marittimo nazionale ed internazionale via satellite.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 marzo 1994.

Tariffe telefoniche nazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento di esecuzione al codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo d'impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1988, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 concernente la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991 concernente i contributi, i canoni e le tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazioni (rete ISDN) durante il periodo sperimentale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76. del 31 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 (regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1992 e il decreto ministeriale 23 aprile 1993 pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993, concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazioni avanzate;

Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992 con la quale è stato approvato il piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni (provvedimento n. 20/1992);

Decreta:

Art. 1.

1. L'abbonamento al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata è ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore ad un anno.

2. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilità degli impianti, l'abbonamento di cui al comma 1 può essere consentito per periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessità degli organi di informazione e per altre esigenze di pubblica utilità.

Art. 2.

1. Gli abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata sono ripartiti in due categorie così determinate:

a) categoria A: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B;

b) categoria B: primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, sono classificati in categoria A.

2. L'abbonato è tenuto a fornire il proprio codice fiscale all'atto della richiesta di nuovo impianto, trasloco, subentro e in caso di adesione alle condizioni tariffarie di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

1. I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di terminazione di rete, sono stabiliti nella misura e con le decorrenze indicate nelle tabelle A1 e A2.

2. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, oltre il primo abbonamento, è possibile richiedere anche abbonamenti per collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante; per detti collegamenti i canoni di abbonamento sono stabiliti nella misura indicata nelle citate tabelle A1 e A2.

3. Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, i canoni di cui alle citate tabelle A1 e A2 si applicano nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

4. Fino alla introduzione della tariffa urbana a tempo, agli abbonati appartenenti alle reti urbane in cui tale tariffa non è attiva, è applicato un supplemento mensile di L. 1.550.

Art. 4.

1. Per i nuovi impianti e per i traslochi dei collegamenti di cui all'art. 3, sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misura indicata nella tabella B.

Art. 5.

1. Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive (urbane, interurbane, internazionali e intercontinentali), cumulativamente agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato nella misura e con le decorrenze riportate nelle tabelle C1 e C2.

2. In sede di emissione delle bollette, il numero degli scatti rilevati per periodi mensili è considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.

Art. 6.

1. Gli abbonati di categoria B hanno la facoltà di aderire alle condizioni tariffarie previste per l'utenza a basso traffico telefonico di cui alle tabelle A2 e C2.

2. In sede di prima attuazione le suddette condizioni tariffarie sono applicate agli abbonati di categoria B che abbiano inviato alla società adesione scritta con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza prevista nelle citate tabelle: in mancanza di tale adesione, gli abbonati di categoria B sono assoggettati alle condizioni tariffarie generali di abbonamento previste per la relativa utenza nelle suddette tabelle A2 e C2.

3. Sono assoggettati alle condizioni tariffarie generali di abbonamento previste per l'utenza assegnata in categoria B i nuovi abbonati che non facciano esplicita domanda di adesione alle condizioni tariffarie previste per l'utenza a basso traffico telefonico all'atto della richiesta di nuovo impianto di categoria B ovvero, successivamente, con 90 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza prevista nelle citate tabelle.

4. Per le adesioni pervenute in data posteriore alla data di decorrenza prevista nelle citate tabelle A2 e C2, le suddette condizioni tariffarie sono applicate non oltre il secondo bimestre successivo a quello in cui è effettuata la relativa comunicazione di adesione.

5. L'adesione di cui al comma 1 ha la durata minima di un anno con rinnovo tacito salvo disdetta da inviare con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale di applicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.

1. Nelle reti urbane in cui non è attiva la tariffa urbana a tempo di cui all'art. 16, le comunicazioni svolte nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore.

2. Nelle reti urbane di cui al comma 1, la tariffa per ciascuna comunicazione urbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 200, IVA compresa.

Art. 8.

1. La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

2. Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

3. Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

a) tra centri di distretto, per le comunicazioni che si svolgono tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

b) tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

4. Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni.

5. Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

6. Ai fini tariffari gli aereoporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 9.

1. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, è consentito, attraverso una specifica numerazione della rete telefonica pubblica commutata, l'utilizzo di un codice personale di riconoscimento per effettuare comunicazioni verso settori di un distretto diverso da quello di origine della chiamata.

2. Ai fini della tassazione l'utente si considera ubicato sempre nel settore centro del distretto in cui ha origine la comunicazione.

3. Sono interdette le comunicazioni all'interno dello stesso distretto.

Art. 10.

1. Alle comunicazioni interurbane effettuate in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella D.

Art. 11.

1. Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella E.

Art. 12.

1. L'utente ha la facoltà di avvalersi a sua scelta del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 13.

1. A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applicano i ritmi della relativa tariffa extraurbana.

2. Per le comunicazioni extraurbane effettuate da apparecchi ad incasso non automatico delle reti in cui non si applica la tariffa urbana a tempo, il valore degli scatti è fissato in L. 176 con esclusione del primo, il cui valore resta uguale a quello stabilito per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200; analogamente per le comunicazioni extraurbane effettuate da apparecchi ad incasso automatico e nelle reti urbane in cui si applica la tariffa urbana a tempo di cui all'art. 16 anche da apparecchi ad incasso non automatico, il valore degli scatti è fissato nella misura stabilita per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200; tali valori tengono conto di una tariffa aggiuntiva di L. 190 per comunicazione e dell'IVA.

3. Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, è fissato in L. 200.

Art. 14.

1. La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

2. Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui al presente decreto.

Art. 15.

1. Per i collegamenti a traffico entrante con numerazione ridotta e selezione passante e per i collegamenti numerici alla rete pubblica commutata sono dovuti i contributi e i canoni mensili indicati nella tabella F.

Art. 16.

1. Nelle reti urbane in cui è attiva la tariffa urbana a tempo, la tassazione delle comunicazioni urbane è determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella G.

2. La tariffa di cui al comma 1 è applicata alle altre reti urbane, compatibilmente con i necessari adeguamenti di centrale, con le decorrenze che sono indicate con separato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo è percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.

Art. 17.

1. L'importo complessivo per ogni comunicazione effettuata da posto telefonico pubblico o, comunque, da telefono a disposizione del pubblico, è arrotondato rispettivamente alle 50 o alle 100 lire superiori se le ultime due cifre superano le 25 o le 75 lire e alle 50 o alle 100 lire inferiori se le ultime due cifre sono pari o inferiori alle 75 o alle 25 lire.

Art. 18.

1. Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

Art. 19.

1. I compensi e i contributi di spesa per trasformazioni o prestazioni varie effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella H.

Art. 20.

1. I contributi, i canoni e le tariffe dovuti per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati sono stabiliti nella tabella I allegata al presente decreto.

Art. 21.

1. L'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN) è consentito, compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, per la durata minima di un anno, alle condizioni tariffarie di cui alla tabella L.

2. Tuttavia, l'accesso di cui al comma 1 può essere consentito per periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessità degli organi di informazione e per altre esigenze di pubblica utilità, alle condizioni tariffarie di cui alla richiamata tabella L.

Art. 22.

1. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, la società provvede ad applicare all'utenza interessata a sviluppare elevati volumi di traffico non inferiori a 5000 scatti mensili per collegamento, sia analogico che numerico, i criteri tariffari di seguito indicati.

2. La tariffa per l'utenza che sviluppa elevati volumi di traffico si articola in diverse modulazioni di valore del canone di abbonamento in correlazione a valori dello scatto ridotti rispetto a quello ordinario fino ad un massimo del 30%, da applicare anche a soglie progressive di consumi.

3. Nel caso di una pluralità di collegamenti, in uso ad uno o più abbonati che risultano configurati in gruppo chiuso di utenti e relative prestazioni aggiuntive, le tariffe per elevati volumi di traffico di cui ai commi precedenti sono articolate in funzione del numero dei collegamenti, del numero delle sedi e del traffico complessivo; in tal caso la soglia di cui al comma 1 può essere ridotta sino ad un minimo di 1.500 scatti mensili medi per collegamento.

4. Le articolazioni tariffàrie di cui al presente articolo sono autorizzate con apposito provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta della società. Fino all'emanazione di tale provvedimento si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali 13 marzo 1992 e 24 settembre 1992, n. 427, citati in premessa.

5. La società, al fine di promuovere la diffusione dei servizi e relative prestazioni, può stabilire, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per un periodo non superiore ad un anno, anche per aree territoriali delimitate, l'offerta agli abbonati di detti servizi e prestazioni a condizioni promozionali.

Art. 23.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992, il decreto interministeriale 23 aprile 1993, il decreto ministeriale 27 aprile 1990 e il decreto ministeriale 2 dicembre 1991, citati in premessa.

Roma, 16 marzo 1994

Il Ministo delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 8

TABELLA A1

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO
(Decorrenza 1-4-1994)

Categoria di abbonamento	Importo	Disposizioni particolari
Categoria A	17.200	Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano classificate in categoria A il canone di abbonamento è di L. 13.350.
Categoria B simplex	11.800	Per i collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante, il canone di abbonamento è di L. 13.800.
Categoria B duplex	7.950	Agli abbonati di categoria B simplex e duplex con consumi non superiori a 40 scatti mensili si applica una riduzione di L. 3.500 sul relativo canone mensile. In sede di emissione delle bollette tale riduzione si applica con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 5

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

A2

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO
(Decorrenza 1-1-1995)

Categoria di abbonamento	Importo
Categoria A	17.200
Categoria B simplex	11.800
Categoria B duplex	7.950

Disposizioni particolari
Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano classificate in categoria A il canone di abbonamento è di L. 13.350.
Per i collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante, il canone di abbonamento è stabilito nella misura pari a L. 13.800
Agli utenti di categoria B a basso traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste dall'art. 6, si applicano i seguenti canoni mensili: Categoria B sx lire 8.300 Categoria B dx lire 4.450 A tali abbonati si applicano gli specifici valori dello scatto previsti nella tabella C2.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TABELLA B

CONTRIBUTI PER NUOVO IMPIANTO E PER TRASLOCO

Tipo di corrispettivo	Nuovo impianto	Trasloco
	LIRE	LIRE
a) Contributo per nuovo impianto o trasloco entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicata la centrale alla quale l'utente deve essere collegato; Categorie A e B	200.000	100.000
	LIRE	
b) Quote supplementari, dovute oltre al contributo previsto alla precedente lettera a), per nuovi impianti o traslochi fuori dal perimetro abitato ove è ubicata la centrale di competenza, per le tratte di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto nazionale di statistica, e la sede dell'utente:		
realizzazioni su circuito aereo individuale, per ogni tratta di 200 mt. o frazione	160.600	
realizzazioni su circuito in cavo, per ogni tratta di 200 mt. o frazione	54.000	

Disposizioni particolari

Per gli utenti di categoria B una quota di contributo di nuovo impianto pari al 50% può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in un periodo di 24 mesi; in tal caso il contributo spesa complessivo viene stabilito in L. 210.000.

Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art.1, si applica un contributo di nuovo impianto pari a quello fissato per la categoria A maggiorato del 50%; il predetto importo si applica forfettariamente per collegamenti realizzati contemporaneamente, fino ad un massimo di 3, presso la stessa sede; per ogni collegamento in più oltre i primi 3, si applica 1/10 del contributo sopra stabilito.

Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, per i quali si rende necessaria la sola attivazione di impianti telefonici predisposti, i contributi di cui sopra sono ridotti del 50%.

In caso di subentro è dovuto un importo pari alla metà dei contributi di trasloco.

Le quote supplementari si applicano anche ai collegamenti relativi agli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TABELLA C1

VALORE DELLO SCATTO

(Decorrenza 1-4-1994)

Categoria di abbonamento	**Valore dello scatto**
	LIRE
Categoria A	127
Categoria B (simplex e duplex):	
fino a 40 scatti mensili	50
oltre 40 scatti mensili	127

Disposizioni particolari
Agli utenti della categoria B che effettuano un numero di scatti mensili superiori a 50, il numero degli scatti a L. 50 è ridotto di uno per ogni scatto oltre il 50°, con conseguente addebito degli stessi a L. 127.
Agli utenti di categoria B con consumi di scatti mensili compresi fra 118 e 140 il numero degli scatti addebitati è ridotto di uno per ogni scatto oltre il 118°.
Agli utenti di categoria B con consumi di scatti mensili compresi tra 141 e 200 il numero degli scatti addebitati è ridotto di 22 mensili.
Agli utenti di categoria B con consumi di scatti mensili compresi tra 201 e 260 il numero degli scatti addebitati è ridotto di 5 mensili.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

C2

VALORE DELLO SCATTO
(Decorrenza 1-1-1995)

Categoria di abbonamento	Valore dello scatto
	LIRE
Categoria A	127
Categoria B	127

Disposizioni particolari
Agli utenti di categoria B con consumi di scatti mensili compresi tra 118 e 140 il numero degli scatti addebitati è ridotto di uno per ogni scatto oltre il 118°.
Agli utenti di categoria B con consumi di scatti mensili compresi tra 141 e 200 il numero degli scatti addebitati è ridotto ai 22 mensili.
Agli utenti di categoria B con consumi di scatti mensili compresi tra 201 e 260 il numero degli scatti addebitati è ridotto di 5 mensili.
Agli utenti di categoria B a basso traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste dall'art. 6, si applicano i seguenti valori dello scatto: fino a 40 scatti mensili lire 50 da 41 a 90 " " lire 346 oltre 90 " " lire 127

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TABELLA D

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE

Tipo di comunicazioni	N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione nelle diverse fasce orarie (secondi)			
		(1)	(2)	(3)	(4)
interurbane settoriali	1	84	120	168	240
Altre:					
fino a 15 km	1	43	75	100	150
oltre 15 fino a 30 km	1	24	40	52,5	80
oltre 30 fino a 60 km	1	15,5	22,5	35	45
oltre 60 km	1	13,1	20	32	40

[1] Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato.

[2] Dalle ore 8 alle ore 8.30 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato.

[3] Dalle ore 18.30 alle ore 22.00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13.00 alle ore 22.00 del sabato; dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi.

[4] Dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TABELLA E

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATRICE

Tipo di comunicazioni	Tariffe per ogni 3 minuti di conversazione
	LIRE
Comunicazioni urbane e interurbane settoriali	90
Comunicazioni interurbane:	
fino a 15 km	130
da oltre 15 fino a 30 km	250
da oltre 30 fino a 60 km	435
da oltre 60 fino a 120 km	545
oltre 120 km	735

Disposizioni particolari
Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di L. 2.000
Lo stesso importo di L. 2.000 si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta
Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una soprattassa di L. 3.000

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA F

CONTRIBUTI E CANONI MENSILI PER COLLEGAMENTI A TRAFFICO ENTRANTE CON NUMERAZIONE RIDOTTA E SELEZIONE PASSANTE E PER COLLEGAMENTI NUMERICI

Tipo di prestazione	Importo canoni
	LIRE
a) Collegamento con numerazione ridotta	35.000
b) Collegamento con numerazione ridotta e selezione passante	45.000
c) Accesso su portante a 2.048 Kbit/s per ogni collegamento con numerazione ridotta	28.000
per ogni collegamento con numerazione ridotta e selezione passante	36.000

Disposizioni particolari
I contributi di nuovo impianto e di trasloco dei collegamenti di cui ai punti a) e b) della presente tabella sono fissati in misura pari a quella stabilita nella tabella B per la categoria A. I collegamenti con numerazione ridotta e selezione passante della rete telefonica pubblica commutata sono consentiti anche su portante numerico, come indicato al punto c) della presente tabella, unicamente con caratterizzazione a traffico entrante e configurabile fino ad un massimo di 30 collegamenti con un minimo di 15. Per i collegamenti di cui al punto c), oltre ai canoni indicati è dovuto il contributo di nuovo impianto e trasloco nella misura di L.600.000 per portante fino a 30 collegamenti. Per ogni modifica della configurazione dei collegamenti a richiesta dell'utente è dovuto un contributo di L. 100.000.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA G

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE URBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO E DA TELEFONO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
1) Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato	170
2) Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato	220
3) Dalle ore 18.30 alle ore 22.00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13.00 alle ore 22.00 del sabato; dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi	300
4) Dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni	400

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TABELLA H

CONTRIBUTI SPESE PER TRASFORMAZIONI O PRESTAZIONI VARIE RICHIESTE DALL'UTENTE

Tipo di prestazione	Tariffa
a) trasformazione in simplex di ciascuna utenza duplex	Contributi di trasloco di cui alla tabella B
b) spostamento della terminazione di rete nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale d'utente	Idem
c) cambio numero telefonico	Idem
d) riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità	L. 7.000
e) invio di avviso telefonico destinato a prefissare una comunicazione con persona non abbonata	Quota fissa di cui alla tabella E e tassa di recapito di cui all'art. 1 del d. lgt. 2 aprile 1946, n. 392 e successivi aggiornamenti.
f) commissione telefonica ordinaria	L. 1.500 (per commissione)

Disposizioni particolari
Per le prestazioni di cui alle lettere a) e b) il contributo è dovuto una sola volta nel caso in cui le prestazioni stesse siano concomitanti.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

Tipo di prestazione	Tariffa
g) documentazione a richiesta del traffico interdistrettuale ed internazionale mediante periodica distinta (per abbonati collegati a centrale all'uopo equipaggiata)	L. 500 canone mensile comprensivo della documentazione di 30 comunicazioni; L. 25 per comunicazione documentata oltre le prime 30.
h) dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	L. 550 (canone mensile)

Disposizioni particolari
Il contributo di attivazione del dispositivo di centrale di cui al punto h) è pari a tre mensilità del relativo canone.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TABELLA I

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DELLA RETE PUBBLICA FONIA-DATI

		Nuovo impianto	Trasloco
A)	Contributi		
A.1)	Utenza con collegamento 2 fili per fonia e trasmissione dati	L. 300.000	L. 150.000
A.2)	Utenza con collegamento 4 fili analogico per fonia e trasmissione dati	L. 300.000	L. 150.000
A.3)	Utenza con collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s	L. 300.000	L. 150.000
A.4)	Interconnessioni tra centralini con accesso a 2.048 Kbit/s configurabili con un massimo di 30 collegamenti (2 fili analogici e/o 4 fili numerici)	L. 600.000	L. 300.000
B)	Canoni mensili di abbonamento		
B.1)	Utenza con collegamento 2 fili per fonia e trasmissione dati		L. 30.000
B.2)	Utenza con collegamento 4 fili analogico per fonia e trasmissione dati		L. 180.000
B.3)	Utenza con collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s		L. 200.000
B.4)	Interconnessioni tra centralini con accesso a 2.048 Kbit/s configurabile con un massimo di 30 collegamenti (2 fili analogici e/o 4 fili numerici)		L. 700.000
B.4.1)	Supplemento per accesso su portante a 2.048 Kbit/s:		
	con collegamenti a numerazione ridotta		L. 140.000
	con collegamenti a numerazione ridotta e selezione passante		L. 380.000

I canoni sopra riportati sono comprensivi della terminazione di rete in sede d'utente corrispondente alla classe d'abbonamento ed alla qualità speciale della connessione per l'utenza con collegamento a 4 fili.

C) Tariffazione delle comunicazioni

Salvo quanto previsto al successivo punto D1), non sono consentite le chiamate originate da utenti della rete fonia-dati verso utenti della rete telefonica pubblica commutata ubicati nello stesso distretto del chiamante.

Ai fini della tariffazione delle comunicazioni i criteri per la misurazione delle distanze tariffarie sono quelli stabiliti dalle norme in vigore per il servizio telefonico nazionale, per la determinazione dello scaglione tariffario e per la documentazione delle comunicazioni, l'abbonato chiamante è sempre considerato appartenente alla rete urbana del settore centro di distretto.

C.1) Utenza con collegamento 2 e 4 fili analogico

Le comunicazioni effettuate sulla rete pubblica fonia-dati o verso la rete telefonica pubblica commutata sono tariffate nella misura stabilita dai successivi punti C.1.1) e C.1.2), salvo quanto specificatamente previsto al successivo punto D.10).

C.1.1) Per ciascuna comunicazione nell'ambito del distretto e applicata la tariffa interurbana di 1° scaglione di distanza prevista dalle tariffe telefoniche in vigore per le comunicazioni teleselettive;

C.1.2) Per ciascuna comunicazione interdistrettuale è applicata la tariffa telefonica in vigore per le comunicazioni teleselettive interurbane.

C.2) Utenza con collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s (connettività numerica).

Salvo quanto previsto al successivo punto D.11) e nei successivi commi, per ogni comunicazione sono dovute le tariffe determinate mediante l'invio al contatore dell'abbonato di impulsi di conteggio nella misura indicata di seguito:

Comunicazioni in connettività numerica RFD	N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo (in secondi) degli impulsi durante la comunicazione			
		(1)	(2)	(3)	(4)
in ambito distrettuale ed interdistrettuale fino a 15 km.	1	26.9	16.9	62.5	93.8
in ambito interdistrettuale oltre 15 fino a 30 km.	1	15	25	32.8	50
in ambito interdistrettuale oltre 30 fino a 60 km.	1	10.5	14.4	21.9	28.8
in ambito interdistrettuale oltre 60 km.	1	8.4	12.5	20	25

(1) Dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato.

(2) Dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 18,30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il sabato.

(3) Dalle ore 18,30 alle ore 22,00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13,00 alle ore 22,00 del sabato; dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dei giorni festivi.

(4) Dalle ore 0,00 alle ore 8,00 e dalle ore 22,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni.

C.3) Interconnessioni tra centralini con accesso a 2.048 Kbit/s configurabile con un massimo di 30 collegamenti (2 fili analogici e/o 4 fili numerici).

Alle comunicazioni attivate sul singolo collegamento, in funzione della caratterizzazione su base chiamata, sono applicate le seguenti tariffe:

- per le comunicazioni attivate sul collegamento caratterizzato come 2 fili analogico, quelle di cui al punto C.1);
- per le comunicazioni attivate sul collegamento caratterizzato come 4 fili numerico a 64 Kbit/s quelle di cui al punto C.2).

D) Prestazioni aggiuntive espletate sulla rete.

Per le prestazioni aggiuntive espletate sulla rete sono dovuti, oltre a quanto stabilito ai punti A e B, relativamente alle singole classi d'utenza, i contributi, i canoni e le tariffe indicati qui di seguito:

D.1) Eliminazione della interdizione delle chiamate originate da utenti della rete fonia-dati verso utenti della rete telefonica pubblica commutata ubicati nello stesso distretto del chiamante:

Contributo di attivazione	L. 22.000
Canone mensile di abbonamento	L. 3.000

D.2) Documentazione delle comunicazioni

Per la documentazione delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali, fornita a richiesta dell'utente, sono dovuti:

Canone mensile, comprensivo della documentazione di 30 comunicazioni — L. 500

Per ogni comunicazione documentata oltre le prime 30 — L. 25 per comunicazione

D.3) Disabilitazione a chiave numerica:

Per la disabilitazione a chiave numerica delle comunicazioni interdistrettuali e/o internazionali, richiesta dall'utente, sono dovuti:

contributo di attivazione o variazione della chiave numerica — L. 22.000

canone mensile di abbonamento — L. 3.500

D.4) Telelettura del contatore:

Per ciascuna interrogazione si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore d'abbonato.

D.5) Identificazione della linea chiamante (limitatamente all'utenza con collegamento 4 fili):

contributo di attivazione — L. 22.000

canone mensile di abbonamento — L. 3.500

D.6) Numerazione abbreviata e chiamata diretta:

Cinque posizioni di memoria:

contributo di attivazione — L. 22.000

canone mensile di abbonamento — L. 3.500

Quarantacinque posizioni di memoria:

contributo di attivazione — L. 44.000

canone mensile di abbonamento — L. 6.500

D.7) Gruppo chiuso d'utenti:

Contributo di attivazione: per ciascun gruppo — L. 44.000

canone mensile di abbonamento:

per ciascun gruppo — L 55.000

per ciascuna linea — L 1.500

D.8) Gruppo chiuso bilaterale di utenti (limitatamente all'utenza con collegamento a 4 fili analogico).

Ai fini del presente decreto per gruppo chiuso bilaterale di utenti della rete pubblica fonia-dati si intende una coppia determinata di utenze, appartenenti ad uno o più soggetti giuridici, che possono effettuare comunicazioni solo tra di loro con la interdizione delle chiamate da e verso terzi.

In aggiunta ai contributi ed ai canoni mensili di abbonamento fissati ai punti A) e B) del presente decreto, per la prestazione aggiuntiva gruppo chiuso bilaterale di utenti sono dovuti i contributi, i canoni e le tariffe qui di seguito indicati:

contributo di attivazione:

per ciascun gruppo bilaterale — L. 44.000

canone mensile di abbonamento:

per ciascuna linea — L. 2.000

L'utilizzazione intensiva dei collegamenti 4 fili analogici della rete pubblica fonia-dati da parte di utenze costituite in gruppo chiuso bilaterale, così come definito in precedenza, comporta l'impegno di svolgere traffico sui collegamenti analogici per 44 ore mensili e per 12 mesi continuativi. La tariffazione dell'utilizzazione intensiva dei collegamenti 4 fili analogici è stabilita - per ciascun collegamento e indipendentemente dal senso della chiamata - nei successivi punti D.8.1), D.8.2), D.8.3), e D.8.4).

Il canone mensile di cui al successivo punto D.8.1), applicato per 12 mesi, costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione minima e deve comunque essere corrisposto.

Per utilizzazioni superiori a 44 ore mensili, si applicano le tariffe orarie indivisibili riportate nei successivi punti D.8.2), D.8.3) e D.8.4)

D 8.1) Canone mensile da corrispondere per le prime 44 ore di traffico mensile.

scaglioni di distanza in Km	Lire
da 0 fino a 15	392.000
da oltre 15 fino a 30	613.000
da oltre 30 fino a 60	1.017.000
oltre 60	1.191.000

D.8.2) Tariffa oraria indivisibile per le 22 ore di traffico mensile successive a quelle indicate al punto D.8.1).

scaglioni di distanza in Km	Lire
da 0 fino a 15	5.360
da oltre 15 fino a 30	10.470
da oltre 30 fino a 60	18.610
oltre 60	20.930

D 8.3) Tariffa oraria indivisibile per le 22 ore di traffico mensile successive a quelle indicate ai punti D.8 1) e D.8.2).

scaglioni di distanza in Km.	Lire
da 0 fino a 15	1.790
da oltre 15 fino a 30	3.490
da oltre 30 fino a 60	6.330
oltre 60	6.980

D.8.4) Tariffa oraria indivisibile per le restanti ore di traffico mensile successive a quelle indicate ai punti D.8.1), D.8.2) e D.8.3).

scaglioni di distanza in Km	Lire
da 0 fino a 15	780
da oltre 15 fino a 30	1.520
da oltre 30 fino a 60	2.710
oltre 60	3.050

D.9) Gruppo chiuso d'utenti dotato di numerazione unica all'interno di un gruppo.

contributo di attivazione per ciascun gruppo	L 88.000
canone mensile di abbonamento:	
per ciascun gruppo	L.1.000.000
per ciascuna linea	L. 2.500

Per ogni variazione di modalità di espletamento della prestazione di cui ai punti D 7) D.8) e D.9), richiesta dall'abbonato sulle linee esistenti del gruppo, è dovuto un contributo di L. 44.000.

D.10) Audioconferenza commutata tra più abbonati

All'abbonato proponente l'audioconferenza è applicata, per ogni trenta minuti primi o frazione di tempo prenotato, una tariffa pari a 170 scatti di contatore.

A ciascuno dei partecipanti all'audioconferenza (con esclusione del proponente) è applicata una tariffa, per il tempo effettivo di connessione, corrispondente ad una comunicazione teleselettiva del terzo scaglione di distanza, secondo le disposizioni in vigore.

L'abbonato proponente ha la facoltà di richiedere l'addebito a suo carico della tariffa prevista per tutti i partecipanti all'audioconferenza.

Qualora il proponente rinunci all'effettuazione dell'audioconferenza entro il giorno precedente la data prenotata, deve corrispondere un importo pari al 10% della tariffa di sua spettanza relativa al periodo d'uso prenotato; qualora la rinuncia venga effettuata dopo il termine suddetto ma prima dell'inizio del periodo prenotato, è dovuto un importo pari alla metà della tassazione prevista; in mancanza di rinuncia è comunque applicata per intero la tariffa prevista per il periodo d'uso prenotato.

D.11) Collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s multiplo (connettività numerica).

All'abbonato proponente la connessione numerica multipla è applicata, per ogni trenta minuti primi o frazione di tempo prenotato, una tariffa pari a 170 scatti di contatore.

A ciascuno dei partecipanti alla connessione numerica multipla (con esclusione del proponente) è applicata una tariffa, per il tempo effettivo di connessione, conforme a quanto previsto al precedente punto C.2) per le connessioni di terzo scaglione di distanza.

L'abbonato proponente ha la facoltà di richiedere l'addebito a suo carico delle tariffe previste per tutti i partecipanti alla connessione multipla.

Per quanto attiene la prenotazione e alla rinuncia alla prestazione si applica quanto previsto al punto D.10).

D.12) Indicazione di conteggio in tempo reale (limitatamente all' utenza con collegamento 4 fili).

Contributo di attivazione	L. 22.000
Canone mensile di abbonamento	L..3.500

E.) Valore dello scatto.

Ai fini di quanto previsto nella presente tabella il valore dello scatto di contatore d'utente in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale per la categoria A.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA L

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DELLA RETE NUMERICA INTEGRATA NEI SERVIZI (rete ISDN)

L' accesso base alla rete ISDN e configurabile con due canali a 64 Kbit/s, mentre quello primario e configurabile con 15 o 20 o 25 o 30 canali a 64 Kbit/s.
Gli accessi come sopra definiti sono comprensivi della terminazione di rete in sede d'utente.

		Nuovo impianto	Trasloco
1.	*Contributi*		
1.1	Accesso base	L.400.000	L.200.000
1.2	Accesso primario	L.600.000	L.300.000

2.	*Canoni mensili di abbonamento*	
2.1	Accesso base singolo	L. 50.000
2.2	Accesso base multiplo:	
2.2.1	con canali bidirezionali o uscenti	L. 50.000
2.2.2	con canali entranti	L. 30.000
2.2.3	con canali entranti o bidirezionali, con numerazione ridotta	L. 84.000
2.2.4	con canali entranti o bidirezionali, con numerazione ridotta e selezione passante	L.108.000
2.3	Accesso base ad elevata intensità di traffico con canali bidirezionali o uscenti	L.950.000
2.4	Accesso primario:	
2.4.1	per ogni canale bidirezionale o uscente	L . 23.000
2.4.2	per ogni canale entrante	L. 13.000
2.4.3	per ogni canale entrante o bidirezionale con numerazione ridotta	L. 34.000
2.4.4	per ogni canale entrante o bidirezionale con numerazione ridotta e selezione passante	L. 44.000
2.5	Accesso primario ad elevata intensità di traffico:	
2.5.1	per ogni canale bidirezionale o uscente ad elevata intensità di traffico	L.423.000
2.5.2	per ogni canale entrante	L. 13.000
2.5.3	per ogni canale entrante o bidirezionale con numerazione ridotta	L. 34.000
2.5.4	per ogni canale entrante o bidirezionale con numerazione ridotta e selezione passante	L. 44 000

L'accesso primario di cui al punto 2.4 è configurato con un minimo di 15 canali e per tale accesso deve essere corrisposto un importo minimo mensile pari ad almeno L. 345.000. In caso di accesso primario ad elevata intensità di traffico di cui al punto2.5 la configurazione minima è di 15 canali bidirezionali o uscenti.

3. *Contributi e canoni per l'accesso temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 21.*

3.1	Contributi:	
3.1.1	Accesso base	L.600.000
3.1.2	Accesso primario	L.900.000

3.2 I canoni mensili per l'accesso temporaneo sono stabiliti nel punto 2 della presente tabella e si applicano anche per periodi di accesso inferiori al mese.

4 *Tariffe delle comunicazioni:*

4.1 Per ogni comunicazione, in funzione della caratterizzazione su base chiamata, sono dovute le tariffe qui di seguito indicate:

- per le connessioni analogiche: le tariffe in vigore per le comunicazioni effettuate attraverso la rete telefonica pubblica commutata;

- per le connessioni numeriche: le tariffe determinate mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata di seguito:

Tipo di comunicazioni	N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)			
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Comunicazioni urbane	1	56.7	73.3	100	133.3
Comunicazioni interurbane settoriali	1	52.5	68.6	96	126.3
Altre comunicazioni interurbane: fino a 15 km.	1	26.9	46.9	62.5	93.8
oltre 15 fino a 30 km.	1	15	25	32.8	50
oltre 30 fino a 60 km.	1	10.5	14.4	21.9	28.8
oltre 60 km.	1	8.4	12.5	20	25

(1) Dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato.

(2) Dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 18,30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il sabato.

(3) Dalle ore 18,30 alle ore 22,00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13,00 alle ore 22,00 del sabato; dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dei giorni festivi.

(4) Dalle ore 0,00 alle ore 8,00 e dalle 22,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni.

4.2 Valore dello scatto:

Ai fini di quanto previsto nella presente tabella il valore dello scatto di contatore d'utente è fissato in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale per la categoria A.

Per gli utenti che corrispondono i canoni di abbonamento ad elevata intensità di traffico di cui ai punti 2.3 e 2.5, il valore dello scatto è pari a L. 102.

5 *Servizi supplementari a commutazione di circuito:*

5.1 Documentazione degli addebiti:

Per la documentazione delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali, fornita a richiesta dell'utente, sono dovuti:

Canone mensile, comprensivo della documentazione di 30 comunicazioni — L. 500

Per ogni comunicazione documentata oltre le prime 30 — L. 25 per comunicazione

5.2 Disabilitazione a chiave numerica:

Per la disabilitazione a chiave numerica delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali sono dovuti:

contributo di attivazione — L. 22.000

canone mensile di abbonamento per accesso base — L. 3.500

5.3 Indicazione conteggio in tempo reale:

contributo di attivazione — L. 22.000

canone mensile di abbonamento per accesso base — L. 3.500

canone mensile di abbonamento per accesso primario — L. 26.000

5.4 Numerazione abbreviata:

cinque posizioni di memoria:

contributo di attivazione	**L.**	**22.000**
canone mensile di abbonamento	**L.**	**3.500**

quarantacinque posizioni di memoria:

contributo di attivazione	**L.**	**44.000**
canone mensile di abbonamento	**L.**	**6.500**

5.5 Telelettura del contatore:

Per ciascuna interrogazione si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore di abbonato.

5.6 Trasferimento ad altro numero delle chiamate entranti:

Per ciascuna procedura di attivazione, disattivazione e verifica si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore di abbonato.

Le comunicazioni stabilite durante l'espletamento del servizio sono tariffate secondo il seguente criterio: l'utente chiamante è tassato per la comunicazione verso l'utente chiamato: l'utente chiamato è tassato per la comunicazione tra la sede del proprio impianto e quella dove ha trasferito le chiamate.

5.7 Multinumero:

contributo di attivazione	L.	22.000
canone mensile per numero	L.	2.000

5.8 Gruppo Chiuso d'Utente

Contributo attivazione per Gruppo	L.	22.000
Contributo attivazione per ogni accesso	L.	5.000
Canone mensile per ogni gruppo	L.	55.000
Canone mensile per accesso base	L.	2.500
Canone mensile per accesso primario	L.	5.000

5.9 Segnalazione Utente - Utente

Contributo attivazione	L.	22.000
Canone mensile per accesso base	L.	10.000
Canone mensile per accesso primario	L.	20.000

5.10 Sottoindirizzamento

Contributo attivazione	L.	22.000
Canone mensile per accesso base	L.	5.000
Canone mensile per accesso primario	L.	10.000

5.11 Modifica dei parametri:

Per ogni modifica è dovuto un contributo di	L.	44.000

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

94A2179

DECRETO 17 marzo 1994.

Tariffe telefoniche internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, così come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989;

Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988);

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1991, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991 concernenti la determinazione delle tariffe per il servizio telefonico con i Paesi europei ed extraeuropei così come modificati con decreto ministeriale 23 aprile 1993 pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993;

Visti i decreti ministeriali 3 dicembre 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1991, n. 303, relativi alle tariffe per la connettività numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi europei ed extraeuropei così come modificati con decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzata;

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, così come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 30 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, relativa all'approvazione del piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Considerata l'opportunità di un ulteriore adeguamento delle tariffe per i servizi di telecomunicazioni internazionali rispetto a quanto praticato dagli altri Paesi dell'Unione Europea;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe per le comunicazioni telefoniche internazionali per ciascun paese e zona di tassazione sono riportate nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per le comunicazioni in teleselezione si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo le modalità indicate nella tabella *A*. Il valore di ciascun impulso è quello stabilito dalle disposizioni vigenti per le comunicazioni teleselettive urbane ed interurbane.

3. Per le comunicazioni effettuate tramite operatore, le tariffe sono espresse in lire per minuto. Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le modalità previste nella stessa tabella *A*.

4. Alle comunicazioni multiple, ove disponibili, per i primi due partecipanti nei due paesi sono applicate le tariffe (comprensive delle quote fisse aggiuntive) stabilite per le comunicazioni personali; per ogni partecipante addizionale in Italia, un terzo della stessa tariffa; per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista.

5. Le tariffe sono comprensive della soprattassa di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

6. Alle comunicazioni telefoniche internazionali effettuate da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 2.

1. Per le comunicazioni tramite operatore, effettuate da titolari di carta di credito telefonica italiana, generate da Paesi esteri e dirette verso Paesi esteri (Third Country Calling), si applica una tariffa minutaria pari alla somma delle tariffe delle due tratte nonché una quota fissa aggiuntiva, secondo le modalità indicate nella tabella *B* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le suddette tariffe minutarie sono comprensive della soprattassa di cui al comma 5 dell'art. 1.

Art. 3.

1. Per la connettività numerica a 64 Kbit/s si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo le modalità indicate nella tabella *C* che costituisce parte integrante del presente decreto. Il valore di ciascun impulso è quello stabilito dalle disposizioni vigenti per le comunicazioni teleselettive urbane ed interurbane.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di cui al comma 5 dell'art. 1.

Art. 4.

1. Le concessionarie per il servizio telefonico internazionale, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, possono applicare particolari condizioni tariffarie all'utenza interessata a sviluppare elevati volumi di traffico.

Art. 5.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali 3 dicembre 1991, 12 gennaio 1991 nonché gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, tutti richiamati nelle premesse.

Roma, 17 marzo 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 9

TABELLA A

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI

ZONA DI TASS.NE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1) — IN TELESELEZIONE (2) (RITMO IN SECONDI) — ORDINARIA SECONDI	RIDOTTA A SECONDI	RIDOTTA B SECONDI	TRAMITE OPERATORE — TARIFFA PER MINUTO (11) LIRE
	AUSTRIA :				
II	-dai distretti di BOLZANO,BRESSANONE,BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO; e dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO (dal 1 luglio 1994) alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale.	22,00 (3)	30,60 (7)	—	682
III	-dai compartimenti di BOLZANO,VERONA,VENEZIA e TRIESTE.	15,30 (3)	20,60 (7)	—	682
IV	-Restante traffico.	10,00 (3)	13,15 (7)	—	925
	CROAZIA :				
II	-dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME.	22,00 (3)	30,60 (7)	—	682
III	-dai compartimenti di BOLZANO,VERONA,VENEZIA e TRIESTE	15,30 (3)	20,60 (7)	—	682
IV	-Restante traffico.	10,00 (3)	13,15 (7)	—	925
	FRANCIA (compreso il principato di Monaco):				
I-B	-dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA,ST.SAUVEUR SUR TINEE',LANTOSQUE,SOSPEL e CANNES).	TARIFFA INTERURBANA NAZIONALE DA 30 A 60 KM (12)			
III	-dai compartimenti di CAGLIARI,GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA.	15,30 (3)	20,6 (7)	—	682
IV	-Restante traffico.	10,00 (3)	13,15 (7)	—	925
	MALTA :				
III	-dai compartimenti di CATANIA e PALERMO.	15,30 (3)	20,60 (7)	—	682
IV	-Restante traffico.	10,00 (3)	13,15 (7)	—	925
	SLOVENIA :				
I-A	-dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA; e dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA.	TARIFFA INTERURBANA NAZIONALE DA 15 A 30 KM (12)			
I-B	-dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA.	TARIFFA INTERURBANA NAZIONALE DA 30 A 60 KM (12)			
II	-dai distretti di GORIZIA e TRIESTE.	22,00 (3)	30,60 (7)	—	682
III	-dai compartimenti di BOLZANO,VERONA,VENEZIA.	15,30 (3)	20,60 (7)	—	682
IV	-Restante traffico.	10,00 (3)	13,15 (7)	—	925

TABELLA A

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI

ZONA DI TASS.NE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1) — IN TELESELEZIONE (2) (RITMO IN SECONDI) — ORDINARIA SECONDI	RIDOTTA A SECONDI	RIDOTTA B SECONDI	TRAMITE OPERATORE — TARIFFA PER MINUTO (11) LIRE
	SVIZZERA (compreso Liechtenstein):				
I-A	-dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO.	TARIFFA INTERURBANA NAZIONALE DA 15 A 30 KM (12)			
I-B	-dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY; e dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ; e dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA.	TARIFFA INTERURBANA NAZIONALE DA 30 A 60 KM (12)			
II	-dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO; e dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL.	22,00 (3)	30,60 (7)	—	682
III	-dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA.	15,30 (3)	20,60 (7)	—	682
IV	-Restante traffico.	10,00 (3)	13,15 (7)	—	925
	TUNISIA :				
III	-dai compartimenti di CATANIA e PALERMO.	15,30 (3)	20,60 (7)	—	682
IV	-Restante traffico.	10,00 (3)	13,15 (7)	—	925
IV	ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GERMANIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REGNO UNITO, REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso principato d'Andorra), SVEZIA, UNGHERIA.	10,00 (3)	13,15 (7)	—	925
V	ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA.	6,40 (3)	8,25 (7)	—	1.330
VI	CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati).	4,55 (4)	6,00 (8)	6,60 (10)	3.247
VII	ARGENTINA, AUSTRALIA, COREA DEL SUD, GIAPPONE, MESSICO, NUOVA ZELANDA, SINGAPORE, VENEZUELA.	2,90 (5)	3,50 (9)	—	3.571
VIII	ARMENIA, ARABIA SAUDITA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, EGITTO, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GROENLANDIA, IRAN, IRAQ, ISRAELE, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, OMAN, QATAR, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN, YEMEN.	2,25 (5)	2,90 (9)	—	3.760
IX	BOLIVIA, BRASILE, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, CUBA, ECUADOR, EL SALVADOR, FILIPPINE, GIORDANIA, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, PERU', SIRIA.	2,05 (5)	2,55 (9)	—	4.867
X	TUTTI GLI ALTRI PAESI EXTRA-EUROPEI	1,90 (6)	—	—	5.029

TABELLA A

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI

Note:

(1) Comprendono la soprattassa di cui all'art.1 comma 5 nella misura di lire 7 al minuto (ad eccezione di quanto previsto nella nota 12).
(2) Ad esclusione delle relazioni con tariffa interurbana nazionale,la centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi entro i primi 2 secondi e successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo (in secondi) pari a quello riportato.
(3) Tutti i giorni feriali,esclusa la domenica,dalle ore 8,00 alle 22,00.
(4) Dalle 14,00 alle 19,00 dei giorni feriali,escluso il sabato.
(5) Dalle 8,00 alle 23,00 dei giorni feriali.
(6) Dalle 0,00 alle 24,00 di tutti i giorni.
(7) Intera giornata di domenica e tutti i giorni dalle 22,00 alle 8,00.
(8) Dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 23,00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle 14,00 alle 23,00 di sabato e domenica.
(9) Dalle 23,00 alle 8,00 dei giorni feriali e dalle 0,00 alle 24,00 di domenica.
(10) Dalle 8,00 alle 14,00 di sabato e domenica e dalle 23,00 alle 8,00 di tutti i giorni.
(11) Si applica per un minimo di un minuto.
(A) Chiamate in partenza dall'ITALIA
Per ogni comunicazione si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 8.000.
Per ogni comunicazione personale si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 15.000.
(B) Chiamate in partenza dall'estero,dirette e pagabili in ITALIA
Per le comunicazioni "COLLECT" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 13.000.
Per le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 10.000.
Per le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA"(effettuate con carte di credito) si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 6.000.
(12) Comprende la soprattassa di cui all'art.1 comma 5 nella misura di lire 20 a comunicazione.
Non sono ammesse le comunicazioni pagabili all'arrivo.
Per le comunicazioni originate su rete fonia-dati, si applicano le tariffe previste per la II zona.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA B

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI TRAMITE OPERATORE DA/PER PAESI TERZI ("THIRD COUNTRY CALLING")

ZONA DI TASSAZIONE (*)	Tariffa per minuto di comunicazione in Lire(1) 1a tratta	2a tratta	Disposizioni particolari
IV (+)	762	762	La prestazione e' diretta solo ai possessori di Carta di Credito Telefonica italiana (temporaneamente all'estero) e si riferisce a chiamate provenienti da e dirette a paesi esteri, effettuate tramite l'operatore italiano .
V	1.191	1.191	
VI	1.675	1.675	Per ogni comunicazione si applica: - una tariffa minutaria pari alla somma delle tariffe relative alle due tratte (1a tratta: dal paese di origine verso Italia, 2a tratta: dall'Italia verso il paese di destinazione); - una quota fissa aggiuntiva di L. 6.000 .
VII	2.628	2.628	
VIII	3.387	3.387	
IX	3.717	3.717	
X	4.011	4.011	

Note:

(*) Per i Paesi vedere tabella A.

(+) I paesi inseriti nelle zone I-A,I-B,II e III di cui alla tabella A, vengono inclusi nella IV zona.

(1) Comprendente la soprattassa di cui all'art.1 comma 5, nella misura di lire 7 al minuto.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TABELLA C

TARIFFE INTERNAZIONALI PER LA CONNETTIVITA' NUMERICA A 64Kbit/s (1)

ZONA DI TASSAZIONE (*)	N. impulsi nei primi 2 secondi (tempo medio)	Successivo ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
II (+)	4	14,10
III	4	10,10
IV	4	6,60
V	4	4,40
VI	4	2,85
VII	4	2,15
VIII	4	2,05
IX	4	1,75
X	4	1,70

Note:

(*) Per i Paesi vedere tabella A.

(+) I paesi inseriti nelle zone I-A e I-B di cui alla tabella A, vengono inclusi nella II zona.

(1) Comprendente la soprattassa di cui all'art.1 comma 5, nella misura di lire 7 al minuto.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

94A2180

DECRETO 18 marzo 1994.

Contributi e canoni per l'affitto di circuiti diretti numerici ed analogici nazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a.,.per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991 relativo alla determinazione delle tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali (CDA) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1993 relativo alla determinazione delle tariffe, dei contributi e dei canoni relativi alle prestazioni disponibili attraverso circuiti diretti numerici nazionali (CDN) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 relativo all'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1994 relativo alla determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici e numerici a regime europeo ed extraeuropeo;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare i contributi e i canoni per la cessione in uso di circuiti diretti analogici e numerici nazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi ed i canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali sono stabiliti nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I contributi ed i canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali sono stabiliti nella allegata tabella 4 che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per l'affitto in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali alle amministrazioni dello Stato, i contributi ed i canoni di cui alla tabella 4 sono ridotti del 10%.

4. Nel caso in cui circuiti diretti analogici attivi vengano sostituiti, su richiesta dell'utente, con circuiti diretti numerici in occasione della attivazione della prestazione di accesso flessibile, non si applicano i contributi di cui ai punti A.1) e B.1) della tabella 1 ed ai punti C.1) e D.1) della tabella 2.

Art. 2.

1. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici e analogici nazionali è ammesso, salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, a carattere permanente per un periodo non inferiore a novanta giorni con caratteristiche di continuità per tutte le ventiquattro ore della giornata.

2. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali via satellite è ammesso, salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche a carattere permanente con caratteristiche di continuità per tutte le ventiquattro ore della giornata, per periodi di durata non inferiore a 3 e 5 anni, alle condizioni tariffarie di cui alla tabella 2.

3. Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio e con la disponibilità degli impianti, è consentito l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici e analogici nazionali a carattere temporaneo per periodi inferiori a novanta giorni.

4. In caso di affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici e analogici a carattere temporaneo di cui al comma 3, i canoni indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 sono applicati nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

5. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali è ammesso, compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio e con la disponibilità degli impianti, anche a carattere parziale per un utilizzo senza caratteristiche di continuità nelle ventiquattro ore della giornata.

6. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti di cui al comma 5 può essere effettuato ad ora fissa per un periodo di almeno venti giorni al mese, con un minimo di trenta minuti di utilizzo al giorno, secondo le indicazioni di cui alla tabella 2.

Art. 3.

1. L'affitto a privati in uso esclusivo a carattere permanente di circuiti diretti numerici via satellite può essere consentito tramite installazione di stazione terrena ricetrasmittente ad uso esclusivo per far fronte a specifica richiesta da parte dell'utente, motivata da esigenze particolari, di collegamenti realizzati con la tecnica prevista al punto F) della tabella 2. In tal caso, per ogni terminazione di rete, oltre ai contributi ed ai canoni di cui ai punti F.1), F.2) ed F.3) della tabella 2 si applicano i contributi di cui al punto F.4) della citata tabella 2.

Art. 4.

1. Per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici di qualità speciale, si applica, in aggiunta ai contributi ed ai canoni di cui alla tabella 4, un canone supplementare mensile di L. 33.350 per ogni terminazione di rete e di L. 75.000 per ogni terminazione di rete del gruppo primario.

Art. 5.

1. In caso di interruzioni temporanee di circuiti diretti numerici e analogici non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso è dovuto nel modo seguente:

a) per l'affitto a privati in uso esclusivo a carattere permanente, sempre che le interruzioni siano pari o superiori a centottanta minuti consecutivi:

1) 1/30 del canone mensile per le interruzioni di ventiquattro ore;

2) 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno trenta minuti primi per le interruzioni inferiori a ventiquattro ore;

b) per l'affitto a privati in uso esclusivo a carattere temporaneo, in rapporto al numero di ore intere o frazioni di almeno trenta minuti primi di interruzione: una quota proporzionale ai canoni applicati.

2. In caso di interruzioni temporanee, non dipendenti da cause imputabili al locatario, di circuiti diretti numerici in uso esclusivo a carattere parziale è dovuto un rimborso, in rapporto al tempo complessivo di interruzioni, pari ad una quota proporzionale ai canoni applicati.

Art. 6.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla stessa data sono abrogati i decreti ministeriali 27 dicembre 1990, 12 gennaio 1991 e 9 novembre 1993 citati in premessa.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 11

Tabella 1

CONTRIBUTI E CANONI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI PER VELOCITA' DI TRASMISSIONE COMPRESE TRA 1.200-2.400 bit/s E 14.400-19.200 bit/s.

A) COLLEGAMENTI IN AMBITO URBANO E SETTORIALE;
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

A1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.
L. 300.000

A2) Canone mensile per il raccordo alla centrale urbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

1.200 - 2.400 bit/s	L. 135.000
4.800 bit/s	L. 135.000
9.600 bit/s	L. 135.000
14.400 - 19.200 bit/s	L. 161.000

Per il collegamento in ambito urbano dei circuiti diretti numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo si applicano i contributi ed i canoni previsti ai punti B1) e B2) della presente tabella.

A3) Canone trasmissivo mensile per collegamenti punto-punto e multipunto:

(sulla base della distanza tra le centrali urbane cui sono attestate le sedi d'utente; per i collegamenti multipunto il canone trasmissivo si determina sulla base della distanza complessiva delle singole tratte, misurata sempre tra le centrali urbane dove sono attestate le sedi d'utente o dove vengono realizzati i punti di derivazione).

Quota fissa da 0 a 5 Km:

1.200 - 2.400 bit/s	L. 95.850
4.800 bit/s	L. 95.850
9.600 bit/s	L. 95.850
14.400 - 19.200 bit/s	L. 115.000

Per ogni chilometro o frazione eccedente i primi 5 Km:

1.200 - 2.400 bit/s	L. 19.170
4.800 bit/s	L. 19.170
9.600 bit/s	L. 19.170
14.400 - 19.200 bit/s	L. 23.000

B) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE (escluso il settoriale).
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

B1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.
L. 300.000

B2) Canone mensile per il raccordo alla centrale interurbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

1.200 - 2.400 bit/s	L. 252.000
4.800 bit/s	L. 290.000
9.600 bit/s	L. 335.000
14.400 - 19.200 bit/s	L. 385.000

B3) Canone trasmissivo mensile interurbano per collegamenti punto-punto e multipunto:

(per chilometro di collegamento (d) misurato in linea d'aria secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per il servizio telefonico nazionale;

ai fini della determinazione del canone trasmissivo di un collegamento multipunto, questo viene suddiviso in dorsale principale - per dorsale principale si intende quella di maggior lunghezza - e in dorsali secondarie; per ogni dorsale viene calcolato il relativo canone trasmissivo).

Fino a 60 Km:

1.200 - 2.400 bit/s	L. 11.850 x d
4.800 bit/s	L. 12.650 x d
9.600 bit/s	L. 13.800 x d
14.400 - 19.200 bit/s	L. 17.000 x d

Oltre 60 fino a 300 Km:

1.200 - 2.400 bit/s	L. 567.000 + 2.400 x d
4.800 bit/s	L. 609.000 + 2.500 x d
9.600 bit/s	L. 673.800 + 2.570 x d
14.400 - 19.200 bit/s	L. 828.000 + 3.200 x d

Oltre 300 Km:

1.200 - 2.400 bit/s	L. 1.228.500 + 195 x d
4.800 bit/s	L. 1.296.000 + 210 x d
9.600 bit/s	L. 1.378.800 + 220 x d
14.400 - 19.200 bit/s	L. 1.710.000 + 260 x d

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

Tabella 2

CONTRIBUTI E CANONI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI PER VELOCITA' DI TRASMISSIONE COMPRESE TRA 48-64 Kbit/s E 2.048 Kbit/s.

C) COLLEGAMENTI IN AMBITO URBANO E SETTORIALE.

CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

C1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 300.000
2.048 Kbit/s	L. 600.000

C2) Canone mensile per il raccordo alla centrale urbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 250.000
2.048 Kbit/s	L. 800.000

Per il collegamento in ambito urbano dei circuiti diretti numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo si applicano i contributi ed i canoni previsti ai punti D1) e D2) della presente tabella.

C3) Canone trasmissivo mensile per collegamenti punto-punto e multipunto:

(sulla base della distanza tra le centrali urbane cui sono attestate le sedi d'utente; per i collegamenti multipunto il canone trasmissivo si determina sulla base della distanza complessiva delle singole tratte, misurata sempre tra le centrali urbane dove sono attestate le sedi d'utente o dove vengono realizzati i punti di derivazione).

48 - 64 Kbit/s:

quota fissa da 0 a 5 Km:	L.171.000
per ogni chilometro o frazione eccedente i primi 5 Km:	L. 34.200

2.048 Kbit/s:

per chilometro o frazione:	L.195.500

D) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE (escluso il settoriale).

CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

D1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 300.000
oltre 48-64 Kbit/s fino a 2.048 Kbit/s	L. 600.000

D2) Canone mensile per il raccordo alla centrale interurbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 470.000
oltre 48-64 Kbit/s fino a 2.048 Kbit/s	L. 2.010.000

D3) Canone trasmissivo mensile interurbano per collegamenti punto-punto e multipunto:

(per chilometro di collegamento (d) misurato in linea d'aria secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per il servizio telefonico nazionale);

(ai fini della determinazione del canone trasmissivo di un collegamento multipunto, questo viene suddiviso in dorsale principale - per dorsale principale si intende quella di maggior lunghezza - e in dorsali secondarie;

per ogni dorsale viene calcolato il relativo canone trasmissivo).

Fino a 60 Km:

48 - 64 Kbit/s	L. 39.500 x d
128 Kbit/s	L. 43.400 x d
256 Kbit/s	L.103.000 x d
384 Kbit/s	L.139.000 x d
512 Kbit/s	L.175.000 x d
768 Kbit/s	L.224.000 x d
2.048 Kbit/s	L.409.500 x d

Oltre 60 fino a 300 Km:

48 - 64 Kbit/s	L. 2.050.200 + 5.330 x d
128 Kbit/s	L. 2.253.000 + 5.850 x d
256 Kbit/s	L. 5.346.000 + 13.900 x d
384 Kbit/s	L. 7.218.000 + 18.700 x d
512 Kbit/s	L. 9.084.000 + 23.600 x d
768 Kbit/s	L. 11.628.000 + 30.200 x d
2.048 Kbit/s	L. 21.258.000 + 55.200 x d

Oltre 300 Km:

48 - 64 Kbit/s	L. 3.520.200 + 430 x d
128 Kbit/s	L. 3.867.000 + 470 x d
256 Kbit/s	L. 9.180.000 + 1.120 x d
384 Kbit/s	L. 12.378.000 + 1.500 x d
512 Kbit/s	L. 15.594.000 + 1.900 x d
768 Kbit/s	L. 19.953.000 + 2.450 x d
2.048 Kbit/s	L. 36.483.000 + 4.450 x d

E) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE (escluso il settoriale):

CESSIONE IN USO A CARATTERE PARZIALE

In aggiunta ai contributi e canoni di cui ai punti D.1) e D.2) della presente tabella, per l'uso del collegamento sono dovute le tariffe indicate ai successivi punti E.1) e E.2).

I contributi ed i canoni di cui ai punti D.1) e D.2) sono applicati anche per la cessione in uso a carattere parziale

di circuiti diretti numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo.

E.1) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO AD ORA FISSA

E.1.1) DALLE 8 ALLE 20, DAL LUNEDI' AL VENERDI':

E.1.1.1) VELOCITA' 64 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	11.600	2.900
31 - 60 Km	29.600	7.400
61 - 120 Km.	42.500	10.600
121 - 300 Km.	48.100	12.000
oltre 300 Km.	63.600	15.900

E.1.1.2) VELOCITA' 128 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	18.300	4.600
31 - 60 Km	46.700	11.600
61 - 120 Km.	67.100	16.800
121 - 300 Km.	76.000	19.000
oltre 300 Km.	100.500	25.100

E.1.1.3) VELOCITA' 256 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	30.300	7.600
31 - 60 Km	77.200	19.300
61 - 120 Km.	111.000	27.700
121 - 300 Km.	125.500	31.700
oltre 300 Km.	165.900	41.500

E.1.1.4) VELOCITA' 384 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	30.300	10.200
31 - 60 Km	77.200	26.000
61 - 120 Km.	111.000	37.400
121 - 300 Km.	125.500	42.300
oltre 300 Km.	165.900	55.900

E.1.1.5) VELOCITA' 512 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	30.300	12.800
31 - 60 Km	77.200	32.700
61 - 120 Km.	111.000	47.100
121 - 300 Km.	125.500	53.300
oltre 300 Km.	165.900	70.400

E.1.1.6) VELOCITA' 768 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	30.300	16.400
31 - 60 Km	77.200	41.900
61 - 120 Km.	111.000	60.300
121 - 300 Km.	125.500	68.200
oltre 300 Km.	165.900	90.100

E.1.1.7) VELOCITA' 2.048 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	52.500	35.000
31 - 60 Km	135.100	90.100
61 - 120 Km.	192.500	128.300
121 - 300 Km.	219.300	146.200
oltre 300 Km.	289.400	193.000

E.1.2) DALLE 20 ALLE 8, DAL LUNEDI' AL VENERDI', E NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI:

E.1.2.1) VELOCITA' 64 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	6.950	1.750
31 - 60 Km	17.750	4.400
61 - 120 Km.	25.500	6.400
121 - 300 Km.	28.900	7.200
oltre 300 Km.	38.200	9.500

E.1.2.2) VELOCITA' 128 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	11.000	2.100
31 - 60 Km	28.000	5.300
61 - 120 Km.	40.300	7.600
121 - 300 Km.	45.600	8.700
oltre 300 Km.	60.300	11.400

E.1.2.3) VELOCITA' 256 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	13.900	3.200
31 - 60 Km	35.500	8.000
61 - 120 Km.	51.000	11.500
121 - 300 Km.	57.700	13.500
oltre 300 Km.	76.300	17.200

E.1.2.4) VELOCITA' 384 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	13.900	4.400
31 - 60 Km	35.500	11.000
61 - 120 Km.	51.000	16.000
121 - 300 Km.	57.700	18.100
oltre 300 Km.	76.300	23.800

E.1.2.5) VELOCITA' 512 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	13.900	5.400
31 - 60 Km	35.500	13.700
61 - 120 Km.	51.000	19.800
121 - 300 Km.	57.700	22.400
oltre 300 Km.	76.300	29.500

E.1.2.6) VELOCITA' 768 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	13.900	7.000
31 - 60 Km	35.500	17.700
61 - 120 Km.	51.000	25.500
121 - 300 Km.	57.700	28.900
oltre 300 Km.	76.300	38.100

E.1.2.7) VELOCITA' 2.048 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	17.300	11.500
31 - 60 Km	44.600	29.700
61 - 120 Km.	64.600	41.000
121 - 300 Km.	68.000	45.300
oltre 300 Km.	85.000	59.500

E.2) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO IN MODO OCCASIONALE

E.2.1) DALLE 8 ALLE 20, DAL LUNEDI' AL VENERDI':

E2.1.1) VELOCITA' 64 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	11.600	4.200
31 - 60 Km	29.600	10.400
61 - 120 Km.	42.500	14.850
121 - 300 Km.	48.100	16.950
oltre 300 Km.	63.600	22.350

E.2.1.2) VELOCITA' 128 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	18.300	6.600
31 - 60 Km	46.700	16.500
61 - 120 Km.	67.100	23.500
121 - 300 Km.	76.000	26.800
oltre 300 Km.	100.500	35.400

E.2.1.3) VELOCITA' 256 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	30.300	11.000
31 - 60 Km	77.200	27.200
61 - 120 Km.	111.000	38.800
121 - 300 Km.	125.500	44.300
oltre 300 Km.	165.900	58.300

E.2.1.4) VELOCITA' 384 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	40.800	14.800
31 - 60 Km	104.100	36.600
61 - 120 Km.	149.600	52.400
121 - 300 Km.	169.300	59.700
oltre 300 Km.	223.800	78.700

E.2.1.5) VELOCITA' 512 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	40.800	18.600
31 - 60 Km	104.100	46.200
61 - 120 Km.	149.600	65.900
121 - 300 Km.	169.300	75.200
oltre 300 Km.	223.800	99.000

E.2.1.6) VELOCITA' 768 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	40.800	23.800
31 - 60 Km	104.100	59.000
61 - 120 Km.	149.600	84.300
121 - 300 Km.	169.300	96.100
oltre 300 Km.	223.800	126.700

E.2.1.7) VELOCITA' 2.048 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	68.250	45.500
31 - 60 Km	173.300	115.500
61 - 120 Km.	248.600	165.800
121 - 300 Km.	282.400	188.300
oltre 300 Km.	374.800	249.900

E.2.2) DALLE 20 ALLE 8, DAL LUNEDI' AL VENERDI', E NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI:

E.2.2.1) VELOCITA' 64 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	6.950	2.520
31 - 60 Km	17.750	6.250
61 - 120 Km.	25.500	8.900
121 - 300 Km.	28.900	10.200
oltre 300 Km.	38.200	13.400

E.2.2.2) VELOCITA' 128 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	11.000	4.000
31 - 60 Km	28.000	9.900
61 - 120 Km.	40.300	14.100
121 - 300 Km.	45.600	16.100
oltre 300 Km.	60.300	21.200

E.2.2.3) VELOCITA' 256 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	18.100	6.600
31 - 60 Km	46.300	16.300
61 - 120Km	66.600	23.300
121 - 300 Km.	75.300	26.600
oltre 300 Km.	99.600	35.000

E.2.2.4) VELOCITA' 384 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	24.500	8.900
31 - 60 Km	62.600	22.000
61 - 120 Km.	89.800	31.500
121 - 300 Km.	101.600	35.900
oltre 300 Km.	134.300	47.300

E.2.2.5) VELOCITA' 512 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	24.500	11.200
31 - 60 Km	62.600	27.700
61 - 120 Km.	89.800	39.500
121 - 300 Km.	101.600	45.200
oltre 300 Km.	134.300	59.500

E.2.2.6) VELOCITA' 768 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	24.500	14.300
31 - 60 Km	62.600	35.400
61 - 120 Km.	89.800	50.600
121 - 300 Km.	101.600	57.800
oltre 300 Km.	134.300	76.200

E.2.2.7) VELOCITA' 2.048 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	40.950	27.300
31 - 60 Km	104.000	69.300
61 - 120 Km.	149.200	99.500
121 - 300 Km.	169.400	113.000
oltre 300 Km.	224.900	149.900

F) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA SATELLITE IN TECNICA SCPC (Single Channel Per Carrier) TRAMITE SISTEMA PUBBLICO PLURIUTENTE:
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

F1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 500.000
oltre 48-64 Kbit/s fino a 2.048 Kbit/s	L. 1.000.000

F2) Canoni mensili per il segmento terreno.

(Il segmento terreno comprende il collegamento tra la terminazione di rete in sede d'utente e la stazione terrena, oltre che la stazione terrena stessa).

F.2.1) Per collegamenti bidirezionali punto-punto, per ogni terminazione di rete.

F.2.1.1) Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 4.533.300
128 Kbit/s	L. 5.304.000
256 Kbit/s	L. 6.573.300
384 Kbit/s	L. 7.752.000
512 Kbit/s	L. 9.066.700
768 Kbit/s	L. 11.696.000
2.048 Kbit/s	L. 25.386.700

F.2.1.2) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni.

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 3.626.600
128 Kbit/s	L. 4.243.200
256 Kbit/s	L. 5.258.600
384 Kbit/s	L. 6.201.600
512 Kbit/s	L. 7.253.400
768 Kbit/s	L. 9.356.800
2.048 Kbit/s	L. 20.309.400

F.2.1.3) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni.

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 2.720.000
128 Kbit/s	L. 3.182.400
256 Kbit/s	L. 3.944.000
384 Kbit/s	L. 4.651.200
512 Kbit/s	L. 5.440.000
768 Kbit/s	L. 7.017.600
2.048 Kbit/s	L. 15.232.000

F.2.2) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto, per ogni terminazione di rete trasmittente.

F.2.2.1) Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 4.533.300
128 Kbit/s	L. 5.304.000
256 Kbit/s	L. 6.573.300
384 Kbit/s	L. 7.752.000
512 Kbit/s	L. 9.066.700
768 Kbit/s	L. 11.696.000
2.048 Kbit/s	L. 25.386.700

F.2.2.2) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni.

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 3.626.600
128 Kbit/s	L. 4.243.200
256 Kbit/s	L. 5.258.600
384 Kbit/s	L. 6.201.600
512 Kbit/s	L. 7.253.400
768 Kbit/s	L. 9.356.800
2.048 Kbit/s	L. 20.309.400

F.2.2.3) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni.

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 2.720.000
128 Kbit/s	L. 3.182.400
256 Kbit/s	L. 3.944.000
384 Kbit/s	L. 4.651.200
512 Kbit/s	L. 5.440.000
768 Kbit/s	L. 7.017.600
2.048 Kbit/s	L. 15.232.000

F.2.3)Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto, per ogni terminazione di rete ricevente.

F.2.3.1) Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 2.720.000
128 Kbit/s	L. 3.182.400
256 Kbit/s	L. 3.944.000
384 Kbit/s	L. 4.651.200
512 Kbit/s	L. 5.440.000
768 Kbit/s	L. 7.017.600
2.048 Kbit/s	L. 15.232.000

F.2.3.2) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni.

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 2.176.000
128 Kbit/s	L. 2.546.000
256 Kbit/s	L. 3.155.200
384 Kbit/s	L. 3.721.000
512 Kbit/s	L. 4.352.000
768 Kbit/s	L. 5.614.000
2.048 Kbit/s	L. 12.185.600

F.2.3.3) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni.

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 1.632.000
128 Kbit/s	L. 1.909.400
256 Kbit/s	L. 2.366.400
384 Kbit/s	L. 2.790.700
512 Kbit/s	L. 3.264.000
768 Kbit/s	L. 4.210.600
2.048 Kbit/s	L. 9.139.200

F3) Canoni mensili per il segmento spaziale.

(Il segmento spaziale comprende la capacità di connessione tra le stazioni terrene realizzata con i mezzi a bordo del satellite.

Il segmento spaziale è di standard 1 quando la stazione in ricezione è una pluriutente comunitaria, è di standard 2 quando la stazione in ricezione è di 4 metri, è di standard 3 quando la stazione in ricezione è di 2,4 metri).

F.3.1) Per i collegamenti bidirezionali punto-punto, per ogni circuito.

F.3.1.1) Segmento spaziale di standard 1

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 3.286.800
128 Kbit/s	L. 6.573.800
256 Kbit/s	L. 13.147.400
384 Kbit/s	L. 19.721.000
512 Kbit/s	L. 26.294.800
768 Kbit/s	L. 39.442.200
2.048 Kbit/s	L.105.179.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 3.124.400
128 Kbit/s	L. 6.249.000
256 Kbit/s	L. 12.497.800
384 Kbit/s	L. 18.746.600
512 Kbit/s	L. 24.995.600
768 Kbit/s	L. 37.493.400
2.048 Kbit/s	L. 99.982.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 2.958.200
128 Kbit/s	L. 5.916.400
256 Kbit/s	L. 11.832.800
384 Kbit/s	L. 17.749.000
512 Kbit/s	L. 23.665.400
768 Kbit/s	L. 35.498.000
2.048 Kbit/s	L. 94.661.200

F.3.1.2) Segmento spaziale di standard 2
Per abbonamento di durata fino ad un anno:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 4.108.600
128 Kbit/s	L. 8.217.000
256 Kbit/s	L. 16.434.200
384 Kbit/s	L. 24.651.400
512 Kbit/s	L. 32.868.600
768 Kbit/s	L. 49.302.800
2.048 Kbit/s	L.131.474.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 3.905.600
128 Kbit/s	L. 7.811.000
256 Kbit/s	L. 15.622.200
384 Kbit/s	L. 23.433.400
512 Kbit/s	L. 31.244.400
768 Kbit/s	L. 46.866.600
2.048 Kbit/s	L.124.977.600

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 3.697.800
128 Kbit/s	L. 7.395.400
256 Kbit/s	L. 14.790.800
384 Kbit/s	L. 22.186.200
512 Kbit/s	L. 29.581.600
768 Kbit/s	L. 44.372.400
2.048 Kbit/s	L.118.326.600

F.3.1.3) Segmento spaziale di standard 3
Per abbonamento di durata fino ad un anno:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 6.573.800
128 Kbit/s	L. 13.147.400
256 Kbit/s	L. 26.294.800
384 Kbit/s	L. 39.442.200
512 Kbit/s	L. 52.589.600
768 Kbit/s	L. 78.884.400
2.048 Kbit/s	L.210.358.400

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 6.248.800
128 Kbit/s	L. 12.497.800
256 Kbit/s	L. 24.995.600
384 Kbit/s	L. 37.493.400
512 Kbit/s	L. 49.991.000
768 Kbit/s	L. 74.986.600
2.048 Kbit/s	L.199.964.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 5.916.400
128 Kbit/s	L. 11.832.600
256 Kbit/s	L. 23.665.400
384 Kbit/s	L. 35.498.000
512 Kbit/s	L. 47.330.600
768 Kbit/s	L. 70.996.000
2.048 Kbit/s	L.189.322.600

F.3.2) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto, per ogni circuito.
F.3.2.1) Segmento spaziale di standard 1
Per abbonamento di durata fino ad un anno:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 1.643.400
128 Kbit/s	L. 3.286.900
256 Kbit/s	L. 6.573.700
384 Kbit/s	L. 9.860.500
512 Kbit/s	L. 13.147.400
768 Kbit/s	L. 19.721.100
2.048 Kbit/s	L. 52.589.500

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 1.562.200
128 Kbit/s	L. 3.124.500
256 Kbit/s	L. 6.248.900
384 Kbit/s	L. 9.373.300
512 Kbit/s	L. 12.497.800
768 Kbit/s	L. 18.746.700
2.048 Kbit/s	L. 49.991.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 1.479.100
128 Kbit/s	L. 2.958.200
256 Kbit/s	L. 5.916.400
384 Kbit/s	L. 8.874.500
512 Kbit/s	L. 11.832.700
768 Kbit/s	L. 17.749.000
2.048 Kbit/s	L. 47.330.600

F.3.2.2) Segmento spaziale di standard 2
Per abbonamento di durata fino ad un anno:
Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 2.054.300
128 Kbit/s	L. 4.108.500
256 Kbit/s	L. 8.217.100
384 Kbit/s	L. 12.325.700
512 Kbit/s	L. 16.434.300
768 Kbit/s	L. 24.651.400
2.048 Kbit/s	L. 65.737.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 1.952.800
128 Kbit/s	L. 3.905.500
256 Kbit/s	L. 7.811.100
384 Kbit/s	L. 11.716.700
512 Kbit/s	L. 15.622.200
768 Kbit/s	L. 23.433.300
2.048 Kbit/s	L. 62.488.800

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 1.848.900
128 Kbit/s	L. 3.697.700
256 Kbit/s	L. 7.395.400
384 Kbit/s	L. 11.093.100
512 Kbit/s	L. 14.790.800
768 Kbit/s	L. 22.186.200
2.048 Kbit/s	L. 59.163.300

F.3.2.3) Segmento spaziale di standard 3

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 3.286.900
128 Kbit/s	L. 6.573.700
256 Kbit/s	L. 13.147.400
384 Kbit/s	L. 19.721.100
512 Kbit/s	L. 26.294.800
768 Kbit/s	L. 39.442.200
2.048 Kbit/s	L.105.179.200

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 3.124.400
128 Kbit/s	L. 6.248.900
256 Kbit/s	L. 12.497.800
384 Kbit/s	L. 18.746.700
512 Kbit/s	L. 24.995.500
768 Kbit/s	L. 37.493.300
2.048 Kbit/s	L. 99.982.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 2.958.200
128 Kbit/s	L. 5.916.300
256 Kbit/s	L. 11.832.700
384 Kbit/s	L. 17.749.000
512 Kbit/s	L. 23.665.300
768 Kbit/s	L. 35.498.000
2.048 Kbit/s	L. 94.661.300

F.4) Stazione terrena ricetrasmittente in uso esclusivo.

F.4.1) contributo impianto indipendente dal numero di terminazioni di circuiti diretti affittati:

per stazione di standard 2 da 4 metri non ridondata	L. 80.000.000
per stazione di standard 3 da 2,4 metri non ridondata	L. 30.000.000

F.4.2) contributo impianto per ogni terminazione di rete in sede d'utente:

velocità di trasmissione	
64 Kbit/s	L. 9.000.000
128 Kbit/s	L. 12.000.000
256 Kbit/s	L. 15.000.000
384 Kbit/s	L. 20.000.000
512 Kbit/s	L. 20.000.000
768 Kbit/s	L. 20.000.000
2.048 Kbit/s	L. 20.000.000

G) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA SATELLITE IN TECNICA SCPC (Single Channel Per Carrier) TRAMITE SISTEMA PUBBLICO PLURIUTENTE:
CESSIONE IN USO A CARATTERE PARZIALE

G.1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:	
48 - 64 Kbit/s	L. 500.000
oltre 48-64 Kbit/s fino a 2.048 Kbit/s	L. 1.000.000

G.2) Canone mensile per il raccordo alla centrale interurbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:	
48 - 64 Kbit/s	L. 470.000
oltre 48-64 Kbit/s fino a 2.048 Kbit/s	L. 2.010.000

G.3) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO AD ORA FISSA, PER IL SEGMENTO TERRENO.

G.3.1) Per collegamenti bidirezionali punto-punto, per ogni terminazione di rete.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 26.600	L 9.500.
128 Kbit/s	L. 42.200	L.12.400
256 Kbit/s	L. 67.000	L.17.200
384 Kbit/s	L. 82.200	L.21.600
512 Kbit/s	L. 95.600	L.26.600
768 Kbit/s	L.105.700	L.36.500
2.048 Kbit/s	L.176.000	L.88.000

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L.16.000	L. 6.600
128 Kbit/s	L.24.300	L. 8.700
256 Kbit/s	L.27.700	L.12.000
384 Kbit/s	L.30.300	L.15.100
512 Kbit/s	L.35.300	L.18.600
768 Kbit/s	L.46.000	L.25.500
2.048 Kbit/s	L.74.000	L.61.600

G.3.2) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto per ogni terminazione di rete trasmittente.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 26.600	L 9.500.
128 Kbit/s	L. 42.200	L.12.400
256 Kbit/s	L. 67.000	L.17.200
384 Kbit/s	L. 82.200	L.21.600
512 Kbit/s	L. 95.600	L.26.600
768 Kbit/s	L.105.700	L.36.500
2.048 Kbit/s	L.176.000	L.88.000

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L.16.000	L. 6.600
128 Kbit/s	L.24.300	L. 8.700
256 Kbit/s	L.27.700	L.12.000
384 Kbit/s	L.30.300	L.15.100
512 Kbit/s	L.35.300	L.18.600
768 Kbit/s	L.46.000	L.25.500
2.048 Kbit/s	L.74.000	L.61.600

G.3.3) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto, per ogni terminazione di rete ricevente.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 7.500	L. 2.700
128 Kbit/s	L.15.000	L. 4.[illegible]00
256 Kbit/s	L.28.400	L. 7.300
384 Kbit/s	L.37.800	L. 9.900
512 Kbit/s	L.46.500	L.12.900
768 Kbit/s	L.54.700	L.18.900
2.048 Kbit/s	L.99.500	L.49.800

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 4.500	L. 1.900
128 Kbit/s	L. 8.700	L. 3.100
256 Kbit/s	L.11.700	L. 5.100
384 Kbit/s	L.13.900	L. 7.000
512 Kbit/s	L.17.200	L. 9.000
768 Kbit/s	L.23.800	L.13.200
2.048 Kbit/s	L.41.800	L.34.800

G.4) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO AD ORA FISSA, PER IL SEGMENTO SPAZIALE.

G.4.1.1) Per collegamenti bidirezionali di standard 1, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L.12.400
128 Kbit/s	L.24.800
256 Kbit/s	L.49.600
384 Kbit/s	L.74.200
512 Kbit/s	L.99.000
768 Kbit/s	L.148.600
2.048 Kbit/s	L.396.000

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 8.600
128 Kbit/s	L.17.200
256 Kbit/s	L.34.400
384 Kbit/s	L.51.600
512 Kbit/s	L.68.800
768 Kbit/s	L.103.200
2.048 Kbit/s	L.275.400

G.4.1.2) Per collegamenti bidirezionali di standard 2, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 15.400
128 Kbit/s	L. 31.000
256 Kbit/s	L. 62.000
384 Kbit/s	L. 92.800
512 Kbit/s	L.123.800
768 Kbit/s	L.185.600
2.048 Kbit/s	L.495.000

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 10.800
128 Kbit/s	L. 21.600
256 Kbit/s	L. 43.400
384 Kbit/s	L. 65.000
512 Kbit/s	L. 86.600
768 Kbit/s	L.130.000
2.048 Kbit/s	L.346.400

G.4.1.3) Per collegamenti bidirezionali di standard 3, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 24.600
128 Kbit/s	L. 49.400

256 Kbit/s	L. 98.600
384 Kbit/s	L.148.000
512 Kbit/s	L.197.200
768 Kbit/s	L.295.800
2.048 Kbit/s	L.788.800

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 17.400
128 Kbit/s	L. 34.600
256 Kbit/s	L. 69.200
384 Kbit/s	L.103.800
512 Kbit/s	L.138.400
768 Kbit/s	L.207.600
2.048 Kbit/s	L.553.800

G.4.2.1) Per collegamenti unidirezionali di standard 1, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 6.200
128 Kbit/s	L. 12.400
256 Kbit/s	L. 24.800
384 Kbit/s	L. 37.100
512 Kbit/s	L. 49.500
768 Kbit/s	L. 74.300
2.048 Kbit/s	L.198.000

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 4.300
128 Kbit/s	L. 8.600
256 Kbit/s	L. 17.200
384 Kbit/s	L. 25.800
512 Kbit/s	L. 34.400
768 Kbit/s	L. 51.600
2.048 Kbit/s	L.137.700

G.4.2.2) Per collegamenti unidirezionali di standard 2, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 7.700
128 Kbit/s	L. 15.500
256 Kbit/s	L. 31.000
384 Kbit/s	L. 46.400
512 Kbit/s	L. 61.900
768 Kbit/s	L. 92.800
2.048 Kbit/s	L. 247.500

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 5.400
128 Kbit/s	L. 10.800
256 Kbit/s	L. 21.700
384 Kbit/s	L. 32.500
512 Kbit/s	L. 43.300
768 Kbit/s	L. 65.000
2.048 Kbit/s	L.173.200

G.4.2.3) Per collegamenti unidirezionali di standard 3, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 12.300
128 Kbit/s	L. 24.700
256 Kbit/s	L. 49.300
384 Kbit/s	L. 74.000
512 Kbit/s	L. 98.600
768 Kbit/s	L.147.900
2.048 Kbit/s	L.394.400

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 8.700
128 Kbit/s	L. 17.300
256 Kbit/s	L. 34.600
384 Kbit/s	L. 51.900
512 Kbit/s	L. 69.200
768 Kbit/s	L.103.800
2.048 Kbit/s	L.276.900

G.5) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO IN MODO OCCASIONALE, PER IL SEGMENTO TERRENO.

G.5.1) Per collegamenti bidirezionali punto-punto, per ogni terminazione di rete.

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 30.800	L. 14.000
128 Kbit/s	L. 47.600	L. 18.300
256 Kbit/s	L. 73.500	L. 25.300
384 Kbit/s	L. 92.500	L. 31.900
512 Kbit/s	L.105.800	L. 39.200
768 Kbit/s	L.118.300	L. 53.800
2.048 Kbit/s	L.194.700	L.129.800

G.5.2) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto per ogni terminazione di rete trasmittente.

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 30.800	L. 14.000
128 Kbit/s	L. 47.600	L. 18.300
256 Kbit/s	L. 73.500	L. 25.300
384 Kbit/s	L. 92.500	L. 31.900
512 Kbit/s	L.105.800	L. 39.200
768 Kbit/s	L.118.300	L. 53.800
2.048 Kbit/s	L.194.700	L.129.800

G.5.3) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto, per ogni terminazione di rete ricevente.

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 8.700	L. 3.900
128 Kbit/s	L. 16.900	L. 6.500
256 Kbit/s	L. 31.100	L.10.700
384 Kbit/s	L. 42.500	L.14.700
512 Kbit/s	L. 51.400	L.19.000
768 Kbit/s	L. 61.200	L.27.800
2.048 Kbit/s	L.110.100	L.73.400

G.6) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO IN MODO OCCASIONALE, PER IL SEGMENTO SPAZIALE.

G.6.1.1) Per collegamenti bidirezionali di standard 1, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 17.800
128 Kbit/s	L. 35.800
256 Kbit/s	L. 71.600
384 Kbit/s	L.107.400
512 Kbit/s	L.143.000
768 Kbit/s	L.214.600
2.048 Kbit/s	L.572.200

G.6.1.2) Per collegamenti bidirezionali di standard 2, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 22.800
128 Kbit/s	L. 45.600
256 Kbit/s	L. 91.200
384 Kbit/s	L.136.800
512 Kbit/s	L.182.600
768 Kbit/s	L.273.800
2.048 Kbit/s	L.730.000

G.6.1.3) Per collegamenti bidirezionali di standard 3, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 36.400
128 Kbit/s	L. 72.800
256 Kbit/s	L. 145.800
384 Kbit/s	L. 218.600
512 Kbit/s	L. 291.600
768 Kbit/s	L. 437.400
2.048 Kbit/s	L.1.166.200

G.6.2.1) Per collegamenti unidirezionali di standard 1, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 8.900
128 Kbit/s	L. 17.900
256 Kbit/s	L. 35.800
384 Kbit/s	L. 53.700
512 Kbit/s	L. 71.500
768 Kbit/s	L.107.300
2.048 Kbit/s	L.286.100

G.6.2.2) Per collegamenti unidirezionali di standard 2, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 11.400
128 Kbit/s	L. 22.800
256 Kbit/s	L. 45.600
384 Kbit/s	L. 68.400
512 Kbit/s	L. 91.300
768 Kbit/s	L.136.900
2.048 Kbit/s	L.365.000

G.6.2.3) Per collegamenti unidirezionali di standard 3, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 18.200
128 Kbit/s	L. 36.400
256 Kbit/s	L. 72.900
384 Kbit/s	L.109.300
512 Kbit/s	L.145.800
768 Kbit/s	L.218.700
2.048 Kbit/s	L.583.100

H) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA SATELLITE IN TECNICA TDM/TDMA (Time Division Multiplexing/Time Division Multiplexing Access) TRAMITE SISTEMA PUBBLICO VSAT (Very Small Aperture Terminal) BIDIREZIONALE: CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

H1) Segmento terreno.

(Il segmento terreno comprende il collegamento tra le terminazioni di rete in sede d'utente e il nodo centrale di rete, oltre che il nodo centrale stesso).

H1.1) Nodo centrale di rete.

Contributi di allacciamento (nuovo impianto e trasloco):

per nodo centrale di rete L. 20.000.000
per ogni porta del nodo centrale di rete L. 500.000

Canoni mensili per nodo centrale di rete:

Per abbonamento di durata fino ad un anno:
per un modulo a 16 Kbit/s L. 3.488.500
per un modulo a 32 Kbit/s L. 6.977.000
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli) L. 13.954.200
per il modulo a 512 Kbit/s L.103.062.500

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
per un modulo a 16 Kbit/s L. 2.790.800
per un modulo a 32 Kbit/s L. 5.581.700
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli) L. 11.163.400
per il modulo a 512 Kbit/s L. 82.450.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
per un modulo a 16 Kbit/s L. 2.093.000
per un modulo a 32 Kbit/s L. 4.186.300
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli) L. 8.372.500
per il modulo a 512 Kbit/s L. 61.837.500

Canoni mensili per ogni porta del nodo centrale di rete terminata in sede d'utente.

Per abbonamento di durata fino ad un anno:
Velocità di trasmissione:
1.2 - 9.6 Kbit/s L. 425.000
19.2 Kbit/s L. 850.000
48- 64 Kbit/s L. 1.416.700

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
Velocità di trasmissione:
1.2 - 9.6 Kbit/s L. 340.000
19.2 Kbit/s L. 680.000
48- 64 Kbit/s L. 1.133.400

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
Velocità di trasmissione:
1.2 - 9.6 Kbit/s L. 255.000
19.2 Kbit/s L. 510.000
48- 64 Kbit/s L. 850.000

Contributo aggiuntivo per la ridefinizione della configurazione del nodo centrale di rete L. 5.000.000

H1.2) Stazioni periferiche della rete.

Contributi di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni stazione periferica L. 6.000.000

Contributi aggiuntivi per l'ampliamento delle porte:
per ogni richiesta di ampliamento L. 1.000.000
per ogni porta L. 500.000

Canoni mensili per stazione periferica.
Stazione periferica con capacità fino a 4 porte:
Per abbonamento di durata fino ad un anno:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 1.379.800
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.561.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 1.149.800
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.300.800

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 977.900
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.112.900

Stazione periferica con capacità da 5 a 15 porte:
Per abbonamento di durata fino ad un anno:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 1.571.800
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.753.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 1.309.800
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.460.800

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 1.072.900
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.207.900

Canoni mensili per l'equipaggiamento delle porte della stazione periferica:

Per abbonamento di durata fino ad un anno:
per ogni porta fino a 19.2 Kbit/s L. 41.700
per ogni porta a 48-64 Kbit/s L. 83.300

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
per ogni porta fino a 19.2 Kbit/s L. 33.400
per ogni porta a 48-64 Kbit/s L. 66.700

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
per ogni porta fino a 19.2 Kbit/s L. 26.700
per ogni porta a 48-64 Kbit/s L. 53.300

Contributo aggiuntivo per la ridefinizione della configurazione di una stazione periferica L. 100.000

H2) Segmento Spaziale.

(Il segmento spaziale comprende la capacità di connessione tra le stazioni terrene realizzate con mezzi a bordo del satellite).

Canone mensile per canale uscente (dal nodo centrale di rete alle stazioni periferiche):

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

per un modulo a 16 Kbit/s	L. 1.492.100
per un modulo a 32 Kbit/s	L. 2.984.200
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli)	L. 5.968.500
per il modulo a 512 Kbit/s	L. 44.166.700

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

per un modulo a 16 Kbit/s	L. 1.418.400
per un modulo a 32 Kbit/s	L. 2.836.800
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli)	L. 5.673.600
per il modulo a 512 Kbit/s	L. 41.984.800

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

per un modulo a 16 Kbit/s	L. 1.342.900
per un modulo a 32 Kbit/s	L. 2.685.800
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli)	L. 5.371.600
per il modulo a 512 Kbit/s	L. 39.750.000

Canone mensile per canale entrante (dalle stazioni periferiche al nodo centrale di rete):

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

per ogni canale a 64 Kbit/s	L. 2.054.300
per ogni canale a 128 Kbit/s	L. 4.108.600

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

per ogni canale a 64 Kbit/s	L. 1.952.800
per ogni canale a 128 Kbit/s	L. 3.905.600

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

per ogni canale a 64 Kbit/s	L. 1.848.900
per ogni canale a 128 Kbit/s	L. 3.697.800

I) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA SATELLITE TRAMITE SISTEMA PUBBLICO VSAT (Very Small Aperture Terminal) UNIDIREZIONALE/ DIFFUSIVO
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

I.1) Segmento terreno.
Il segmento terreno comprende il collegamento tra le terminazioni di rete in sede d'utente e il nodo centrale di rete, oltre che il nodo centrale stesso.

Contributi di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni porta del nodo centrale di rete, terminata in sede d'utente	L. 500.000

Contributi di prima configurazione o di ridefinizione della configurazione:

per ogni porta del nodo centrale di rete	L. 1.000.000
per ogni stazione periferica	L. 50.000

Canoni mensili per nodo centrale di rete:

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 3.753.600
1,2 Kbit/s	L. 5.950.000
2,4 Kbit/s	L. 9.102.000
4,8 Kbit/s	L. 14.202.000
7,2 Kbit/s	L. 18.324.600
9,6 Kbit/s	L. 21.965.700
14,4 Kbit/s	L. 28.397.000
19,2 Kbit/s	L. 33.978.700

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 3.002.900
1,2 Kbit/s	L. 4.760.000
2,4 Kbit/s	L. 7.281.600
4,8 Kbit/s	L. 11.361.600
7,2 Kbit/s	L. 14.659.600
9,6 Kbit/s	L. 17.572.600
14,4 Kbit/s	L. 22.717.600
19,2 Kbit/s	L. 27.183.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 2.252.200
1,2 Kbit/s	L. 3.570.000
2,4 Kbit/s	L. 5.461.200
4,8 Kbit/s	L. 8.521.200
7,2 Kbit/s	L. 10.994.700
9,6 Kbit/s	L. 13.179.400
14,4 Kbit/s	L. 17.038.200
19,2 Kbit/s	L. 20.387.300

(per velocità aggregata di trasmissione si intende la sommatoria delle velocità delle porte del nodo centrale che appartengono ad uno stesso utente.)

Canone mensile per ogni porta del nodo centrale di rete:

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 1,2 Kbit/s	L. 425.000
2,4 Kbit/s	L. 425.000
4,8 Kbit/s	L. 425.000
9,6 Kbit/s	L. 425.000
19,2 Kbit/s	L. 850.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

Velocità di trasmissione	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 1,2 Kbit/s	L. 340.000
2,4 Kbit/s	L. 340.000
4,8 Kbit/s	L. 340.000
9,6 Kbit/s	L. 340.000
19,2 Kbit/s	L. 680.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

Velocità di trasmissione	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 1,2 Kbit/s	L. 255.000
2,4 Kbit/s	L. 255.000
4,8 Kbit/s	L. 255.000
9,6 Kbit/s	L. 255.000
19,2 Kbit/s	L. 510.000

I.2) Segmento spaziale.

Il segmento spaziale comprende la capacità di connessione tra le stazioni terrene realizzate con mezzi a bordo del satellite.

Canoni mensili per canale unidirezionale (dal nodo centrale di rete alle stazioni periferiche):

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 2.320.900
1,2 Kbit/s	L. 3.666.700
2,4 Kbit/s	L. 5.608.900
4,8 Kbit/s	L. 8.751.800
7,2 Kbit/s	L. 11.298.300
9,6 Kbit/s	L. 13.546.700
14,4 Kbit/s	L. 17.511.500
19,2 Kbit/s	L. 20.952.700

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 2.206.400
1,2 Kbit/s	L. 3.485.900
2,4 Kbit/s	L. 5.332.200
4,8 Kbit/s	L. 8.320.000
7,2 Kbit/s	L. 10.741.000
9,6 Kbit/s	L. 12.878.500
14,4 Kbit/s	L. 16.647.800
19,2 Kbit/s	L. 19.919.200

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 2.089.000
1,2 Kbit/s	L. 3.300.400
2,4 Kbit/s	L. 5.048.400
4,8 Kbit/s	L. 7.877.300
7,2 Kbit/s	L. 10.169.400
9,6 Kbit/s	L. 12.193.200
14,4 Kbit/s	L. 15.761.900
19,2 Kbit/s	L. 18.859.200

(per velocità aggregata di trasmissione si intende la sommatoria delle velocità delle porte del nodo centrale che appartengono ad uno stesso utente.)

L) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA SATELLITE TRAMITE SISTEMA PUBBLICO VSAT (Very Small Aperture Terminal) UNIDIREZIONALE: CESSIONE IN USO A CARATTERE PARZIALE AD ORA FISSA.

Oltre ai contributi di cui al punto I.1) della presente tabella, si applicano le tariffe di cui ai seguenti punti L.1) e L.2).

L.1) Segmento terreno.

(Il ségmento terreno comprende il collegamento tra le terminazioni di rete in sede d'utente e il nodo centrale di rete, oltre che il nodo centrale stesso)

L.1.1) Tariffe per nodo centrale di rete:

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità aggregata di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0.3 Kbit/s fino a 0.6 Kbit/s	L. 14.100
1,2 Kbit/s	L. 22.400
2,4 Kbit/s	L. 34.300
4,8 Kbit/s	L. 53.500
7,2 Kbit/s	L. 69.000
9,6 Kbit/s	L. 82.700
14,4 Kbit/s	L. 106.900
19,2 Kbit/s	L. 127.900

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità aggregata di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 9.900
1,2 Kbit/s	L. 15.700
2,4 Kbit/s	L. 24.000
4,8 Kbit/s	L. 37.400
7,2 Kbit/s	L. 48.300
9,6 Kbit/s	L. 57.900
14,4 Kbit/s	L. 74.800
19,2 Kbit/s	L. 89.500

L.1.2) Tariffe per ogni porta del nodo centrale di rete:

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

Velocità di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0.3 Kbit/s fino a 1.2 Kbit/s	L. 1.600
2.4 Kbit/s	L. 1.600
4,8 Kbit/s	L. 1.600
9,6 Kbit/s	L. 1.600
19,2 Kbit/s	L. 3.200

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

Velocità di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0.3 Kbit/s fino a 1.2 Kbit/s	L. 1.100
2.4 Kbit/s	L. 1.100
4.8 Kbit/s	L. 1.100
9,6 Kbit/s	L. 1.100
19,2 Kbit/s	L. 2.200

L.2) Segmento spaziale.

(Il segmento spaziale comprende la capacità di connessione tra le stazioni terrene realizzate con mezzi a bordo del satellite).

Tariffe per canale unidirezionale

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità aggregata di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 8.700
1,2 Kbit/s	L. 13.800
2,4 Kbit/s	L. 21.100
4,8 Kbit/s	L. 32.900
7,2 Kbit/s	L. 42.500
9,6 Kbit/s	L. 51.000
14,4 Kbit/s	L. 65.900
19,2 Kbit/s	L. 78.900

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità aggregata di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 6.100
1,2 Kbit/s	L. 9.700
2,4 Kbit/s	L. 14.800
4,8 Kbit/s	L. 23.100
7,2 Kbit/s	L. 29.800
9,6 Kbit/s	L. 35.700
14,4 Kbit/s	L. 46.100
19,2 Kbit/s	L. 55.200

(per velocità aggregata di trasmissione si intende la sommatoria delle velocità delle porte del nodo centrale che appartengono ad uno stesso utente.)

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

Tabella 3

CANONE MENSILE PER APPARATO DI RISERVA

DCE 1 (fino alla velocità di trasmissione di 9.600 bit/s) L. 37.500

DCE 2 (dalla velocità di trasmissione di 14.400 bit/s fino a 64 Kbit/s) L. 75.000

TL (per velocità di trasmissione fino a 2.048 Kbit/s) L.200.000

CANONI MENSILI AGGIUNTIVI PER COLLEGAMENTI NUMERICI MULTIPUNTO VIA TERRESTRE

In aggiunta ai contributi ed ai canoni stabiliti nelle tabelle 1 e 2, per collegamenti multipunto sono dovuti i seguenti canoni mensili:

-per ciascun punto di derivazione del circuito (ubicato in località intermedia o terminale del collegamento) L.116.670

-per ciascuna derivazione attiva L. 20.830

CANONE MENSILE PER CIRCUITO NUMERICO DI RISERVA PER COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE

Qualora l'utente richieda la cessione in uso di un circuito di riserva dalla propria sede alla centrale interurbana, deve corrispondere, sulla base della distanza effettiva esistente tra la sede d'utente e la centrale interurbana, i canoni previsti per collegamenti in ambito urbano e settoriale di cui alle tabelle 1 e 2, ai punti A e C, con una maggiorazione del 50%.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER COLLEGAMENTI NUMERICI MULTIPUNTO E PUNTO-MULTIPUNTO VIA TERRESTRE

Contributi e canoni mensili aggiuntivi per funzionalità di definizione, configurazione delle terminazioni di rete e dei collegamenti interurbani di competenza dell'utente e per le correlate funzionalità di controllo e gestione:

Contributo di attivazione per la configurazione di rete L. 1.000.000

Canone mensile per la prima terminazione di rete (terminazione principale) L. 150.000

Canone mensile per ogni successiva terminazione di rete (terminazione secondaria) L. 100.000

Contributo per la variazione della configurazione dei collegamenti tra le terminazioni, a richiesta dell'utente L. 50.000

Canone mensile aggiuntivo per accesso a centrale interurbana su terminazione a 2.048 Kbit/s di tipo multicanale:

Per i singoli flussi a velocità non inferiore a 64 Kbit/s, originati nell'ambito di ogni terminazione di rete a 2.048 Kbit/s in sede d'utente, si applica un canone mensile di L. 75.000 per ogni flusso attivato oltre il primo e fino ad un massimo di 30.

Contributo e canone mensile aggiuntivo per la funzionalità di supervisione ed indicazione del funzionamento delle terminazioni di rete e dei collegamenti CDN di competenza dell'utente e definiti contrattualmente.

Contributo attivazione della funzionalità, per terminazione di rete già attiva L. 300.000

Canone mensile, per terminazione di rete L. 30.000

Per le prestazioni aggiuntive previste nella presente tabella, i contributi ed i canoni sono da corrispondere, oltre a quanto stabilito nelle tabelle 1 e 2, sia per i collegamenti nazionali che per i collegamenti in ambito urbano di circuiti diretti numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

Tabella 4

CONTRIBUTI E CANONI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO DI CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI.

1) COLLEGAMENTI IN AMBITO URBANO E SETTORIALE.

1.1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente: L. 200.000

1.2) Canone mensile di accesso per ogni terminazione di rete in sede d'utente::
per circuiti a 2 fili L. 26.000
per circuiti a 4 fili L. 52.000

1.3) Canone trasmissivo mensile, per chilometro o frazione, per i collegamenti punto-punto e multipunto: (per la realizzazione di collegamenti in ambito urbano e settoriale, il canone trasmissivo si determina sulla base della distanza effettiva misurata tra i punti estremi del collegamento).

1.3.1) Ambito urbano:
per circuiti a 2 fili L. 14.500
per circuiti a 4 fili L. 29.000

1.3.2) Ambito settoriale L. 29.000

2) COLLEGAMENTI IN AMBITO INTERURBANO

2.1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente: L. 200.000

2.2) Canone mensile per il raccordo alla centrale interurbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente:
per circuiti a 2 fili L. 120.000
per circuiti a 4 fili L. 240.000

Qualora l'utente richieda la cessione in uso di un circuito di riserva dalla propria sede alla centrale interurbana, deve corrispondere il canone di cui al punto 1.2) della presente tabella, maggiorato del 50% e, sulla base della distanza effettiva esistente tra la sede d'utente e la centrale interurbana, i canoni di cui al punto 1.3) della presente tabella.

Il contributo ed il canone di cui ai punti 2.1) e 2.2) si applicano anche per il collegamento in ambito urbano dei circuiti diretti analogici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo.

2.3) Canone trasmissivo mensile interurbano per collegamenti punto-punto e multipunto:

(per chilometro di collegamento (d) misurato in linea d'aria secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per il servizio telefonico nazionale;

ai fini della determinazione del canone trasmissivo di un collegamento multipunto, questo viene suddiviso in dorsale principale - per dorsale principale si intende quella di maggior lunghezza - e in dorsali secondarie; per ogni dorsale viene calcolato il relativo canone trasmissivo).

fino a 60 Km.	L.16.600 x d
da 61 a 300 Km.	L. 858.000 + L. 2.300 x d
oltre 300 Km.	L. 1.494.000 + L. 180 x d

3) Canoni mensili aggiuntivi per collegamenti multipunto via terrestre.

In aggiunta ai contributi ed ai canoni di cui ai punti 1) e 2) della presente tabella, per collegamenti multipunto sono dovuti i seguenti canoni mensili:

- per ciascun punto di derivazione del circuito (ubicato in località intermedia o terminale del collegamento) L. 125.000
- per derivazione con dispositivo di tipo attivo L. 22.500
- per derivazione con dispositivo di tipo passivo L. 6.250

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

94A2181

DECRETO 18 marzo 1994.

Canoni per l'affitto di circuiti diretti analogici e numerici internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, così come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989;

Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988);

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1989 e il decreto ministeriale 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, riguardanti la determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti diretti analogici e numerici a regime extraeuropeo, cosi come modificati con decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993;

Visti il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1989 e il decreto ministeriale 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, riguardanti la determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti diretti analogici e numerici a regime europeo;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, così come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 30 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, relativa all'approvazione del piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazione mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1994 concernente le tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici e numerici nazionali;

Considerata l'opportunità di un ulteriore adeguamento tariffario avuto riguardo a quanto praticato dagli altri Paesi dell'Unione Europea;

Decreta:

Art. 1.

1. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti internazionali di telecomunicazioni è ammesso, di norma, a carattere permanente per un periodo non inferiore a trenta giorni e con caratteristiche di continuità per tutte le ventiquattro ore della giornata. Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione e con la disponibilità dei mezzi, può essere consentito l'uso dei suddetti circuiti a carattere temporaneo per periodi inferiori a trenta giorni con le modalità di cui all'art. 2.

2. I canoni mensili per l'affitto a privati di circuiti diretti internazionali di telecomunicazioni in uso esclusivo ed a carattere permanente per ciascun Paese e zona di tassazione di cui alla tabella *A* sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle *B* e *C* rispettivamente per i circuiti diretti analogici e numerici. Le suddette tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. Per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici di qualità speciale, conformemente alla raccomandazione M. 1020 del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), si applica un canone supplementare mensile di 135.000 lire per collegamento.

Art. 2.

1. Per l'affitto a privati in uso esclusivo a carattere permanente di circuiti internazionali di telecomunicazioni per periodi inferiori a trenta giorni e con caratteristiche di continuità nelle ventiquattro ore della giornata, i canoni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 sono stabiliti nel modo seguente:

a) per il primo giorno di locazione: il 20% del canone mensile;

b) per ciascuno degli ulteriori giorni: 1/30 del canone mensile;

c) la somma dei canoni, di cui alle lettere *a)* e *b)*, non deve essere, comunque, superiore all'ammontare del canone mensile.

Art. 3.

1. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti internazionali di telecomunicazioni per velocità da 56-64 Kbit/s a 1544-2048 Kbit/s può essere effettuato anche in modo occasionale oppure ad ora fissa, per un periodo di almeno trenta giorni e sempre nella stessa ora della giornata.

2. I canoni orari relativi alle modalità di offerta del servizio di cui al comma 1, sono indicati rispettivamente nelle tabelle *D* ed *E* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. L'affitto a privati in uso esclusivo a carattere permanente dei circuiti numerici internazionali da 56-64 Kbit/s a 1544-2048 Kbit/s puo essere effettuato tramite installazione di antenna singola ricetrasmittente ad uso esclusivo per far fronte a specifica richiesta da parte dell'utente, motivata da esigenze particolari.

2. In tal caso, oltre ad un contributo impianto di lire italiane 80.000.000 indipendentemente dal numero dei circuti diretti affittati, si applicano, per ciascun collegamento, i seguenti contributi:

per collegamento a 56-64 Kbit/sec 9.000.000;

per collegamento a 128 Kbit/sec 12.000.000;

per collegamento a 256 Kbit/sec 15.000.000;

per collegamento a 384 Kbit/sec 20.000.000;

per collegamento a 512 Kbit/sec 20.000.000;

per collegamento a 768 Kbit/sec 20.000.000;

per collegamento a 1544-2048 Kbit/sec 20.000.000.

3. In aggiunta ai contributi di cui al comma 2, si applicano i canoni previsti nella tabella C.

Art. 5.

1. In aggiunta ai canoni stabiliti dal presente decreto si applicano anche i canoni ed i contributi fissati dalla normativa in vigore per il collegamento in ambito urbano.

Art. 6.

1. In caso di interruzioni di circuiti non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso dei ratei del canone e dovuto, su richiesta dell'utente, nella misura e secondo le modalità seguenti:

a) per affitto a privati a carattere permanente, sempre che le interruzioni siano di durata pari o superiore a 60 minuti consecutivi:

1) 1/30 del canone mensile per ogni interruzione di 24 ore;

2) 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno 30 minuti primi, per le interruzioni inferiori a 24 ore;

b) per l'affitto a privati a carattere temporaneo, in rapporto ad ogni ora di interruzione o frazioni di almeno 30 minuti primi di interruzione: una quota proporzionale ai canoni applicati;

c) per l'affitto a privati a carattere parziale, in rapporto al tempo complessivo di interruzione: una quota proporzionale ai canoni applicati.

Art. 7.

1. Per l'affitto ad organi di stampa di circuiti diretti internazionali di tipo telegrafico con i Paesi extraeuropei, in uso esclusivo ed a carattere permanente, il canone mensile di pertinenza italiana è stabilito, per la velocità di trasmissione a 50 baud, nella misura di lire italiane 1.134.000.

2. Tale canone viene applicato limitatamente al servizio stampa denominato P.B.S. (Press Bullettin Service), consistente nella trasmissione e/o ricezione di notiziari-stampa destinati alla pubblicazione.

Art. 8.

1. Per l'affitto a privati in uso esclusivo a carattere permanente di circuiti diretti internazionali di telecomunicazioni, le concessionarie, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, possono applicare agevolazioni tariffarie correlate a:

a) durata del contratto;

b) numero di circuiti affittati per un determinato Paese;

c) numero totale di circuiti affittati.

Art. 9.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali 8 settembre 1989 e 3 dicembre 1991 nonché gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 del decreto ministeriale 23 aprile 1993 tutti richiamati nelle premesse.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 12

TABELLA A

PAESI \ RELAZIONI PER L'AFFITTO A PRIVATI DI CIRCUITI DIRETTI INTERNAZIONALI

ZONA DI TAS.NE	RELAZIONI PER L'AFFITTO DI CIRCUITI DIRETTI TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI
	AUSTRIA :
II	-compartimenti di BOLZANO,VERONA,VENEZIA e TRIESTE.
III	-Restanti relazioni.
	CROAZIA :
II	-compartimenti di BOLZANO,VERONA,VENEZIA e TRIESTE.
III	-Restanti relazioni.
	FRANCIA (compreso il principato di Monaco) :
I	-distretto di SAN REMO con il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST.SAUVEUR SUR TINEE',LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES).
II	-compartimenti di CAGLIARI,GENOVA e TORINO con le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA.
III	-Restanti relazioni.
	MALTA :
II	-compartimenti di CATANIA e PALERMO.
III	-Restanti relazioni.
	SLOVENIA :
I	-distretto di GORIZIA con le reti di NOVA GORIKA; e distretto di TRIESTE con le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA; e distretto di UDINE con le reti di NOVA GORIKA.
II	-compartimenti di BOLZANO,VERONA,VENEZIA e TRIESTE.
III	-Restanti relazioni.
	SVIZZERA (compreso Liechtenstein) :
I	-distretti di COMO,MENAGGIO,VARESE con le reti di LUGANO; e distretto di AOSTA con le reti di MARTIGNY; e distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO con le reti di ST. MORITZ; e distretto di DOMODOSSOLA con le reti di BRIGA.
II	-compartimenti di BOLZANO,MILANO,TORINO e VERONA.
III	-Restanti relazioni.
	TUNISIA :
II	-compartimenti di CATANIA e PALERMO.
III	-Restanti relazioni.
III	ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GERMANIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REGNO UNITO, REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso principato d'Andorra), SVEZIA, UNGHERIA.
IV	ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA
V	ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, CANADA, EGITTO, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, IRAN, IRAQ, ISRAELE, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, OMAN, QATAR, SIRIA, SOMALIA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati), TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN, YEMEN.
VI	ARGENTINA, AUSTRALIA, BAHAMAS, BERMUDA, BOLIVIA, BRASILE, CILE, COLOMBIA, COREA DEL SUD, COSTARICA, CUBA, DOMINICANA REP., ECUADOR, EL SALVADOR, FILIPPINE, GIAPPONE, GUATEMALA, HONDURAS, HONG KONG, MESSICO, NICARAGUA, NUOVA ZELANDA, PANAMA, PARAGUAY, PERU', PORTORICO, SINGAPORE, VENEZUELA, VERGINI AMERICANE (IS.).
VII	TUTTI GLI ALTRI PAESI EXTRA-EUROPEI

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TABELLA B

CANONI MENSILI (ESPRESSI IN LIRE) PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PERMANENTE DI CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI INTERNAZIONALI

TIPO CIRCUITO	ZONA DI TASSAZIONE						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
TELEFONICO (1)	539.000	2.656.000	2.975.000	3.506.000	5.985.000	7.380.000	8.200.000
TELEGRAFICO :							
50Bd	404.000	664.000	744.000	877.000	1.256.000	1.554.000	1.729.000
75Bd	-	-	-	-	1.522.000	1.880.000	2.091.000
100Bd	404.000	797.000	893.000	1.052.000	1.663.000	2.049.000	2.276.000
200Bd	404.000	1.062.000	1.190.000	1.402.000	1.832.000	2.256.000	2.505.000

NOTE:

(1) Applicabile per tutti i circuiti di tipo telefonico di qualita' normale.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA C

CANONI MENSILI (ESPRESSI IN LIRE) PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PERMANENTE DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERNAZIONALI

VELOCITA' (Kbit/s)	ZONA DI TASSAZIONE						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
1,2	346.000	1.277.000	1.422.000	1.664.000	1.801.000	2.222.000	2.469.000
2,4	415.000	1.533.000	1.707.000	1.997.000	2.161.000	2.666.000	2.963.000
4,8	518.000	1.916.000	2.134.000	2.496.000	2.699.000	3.328.000	3.698.000
9,6	691.000	2.554.000	2.845.000	3.329.000	3.602.000	4.443.000	4.937.000
14,4-19,2	830.000	3.065.000	3.414.000	3.994.000	4.323.000	5.330.000	5.922.000
56-64	1.383.000	4.291.000	4.779.000	5.592.000	6.484.000	7.995.000	8.883.000
128	2.185.000	7.345.000	8.180.000	9.571.000	10.472.000	12.913.000	14.347.000
256	3.610.000	13.333.000	14.849.000	17.375.000	17.675.000	21.795.000	24.215.000
384	4.868.000	17.981.000	20.027.000	23.433.000	24.345.000	30.020.000	33.353.000
512	6.127.000	22.630.000	25.204.000	29.491.000	31.278.000	38.568.000	42.850.000
768	7.842.000	31.282.000	34.840.000	39.633.000	40.849.000	50.371.000	55.963.000
1544-2048	13.830.000	55.171.000	61.446.000	69.900.000	72.040.000	88.836.000	98.700.000

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TABELLA D

CANONI (ESPRESSI IN LIRE) PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO CARATTERE PARZIALE IN MODO OCCASIONALE DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERNAZIONALI

VELOCITA' (Kbit/s)	ZONA DI TASSAZIONE						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
56-64							
Prima unita' (o frazione (^)	16.000	58.900	65.900	76.700	97.900	104.000	109.500
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	10.600	39.400	43.700	51.300	97.900	104.000	109.500
128							
Prima unita' (o frazione (^)	25.200	92.900	104.200	121.000	-	-	-
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	16.800	62.100	69.100	81.000	-	-	-
256							
Prima unita' (o frazione (^)	41.700	153.400	171.700	200.300	-	-	-
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	27.800	103.100	113.900	133.900	-	-	-
384							
Prima unita' (o frazione (^)	56.200	207.400	231.700	270.000	-	-	-
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	37.500	138.800	153.900	180.400	-	-	-
512							
Prima unita' (o frazione (^)	70.700	260.800	291.600	339.700	-	-	-
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	47.100	174.400	193.900	227.300	-	-	-
768							
Prima unita' (o frazione (^)	90.500	333.700	373.700	434.700	-	-	-
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	60.300	223.600	247.900	291.000	-	-	-
1544-2048							
Prima unita' (o frazione (^)	159.600	588.600	658.800	766.800	979.000	1.040.000	1.095.000
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	106.400	394.200	437.400	513.000	979.000	1.040.000	1.095.000

NOTE:

(^) Per le zone di tassazione: I, II, III e IV, l'unita' temporale e' pari a mezz'ora;
Per le zone di tassazione: V, VI, e VII, l'unita' temporale e' pari ad un'ora.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TABELLA E

CANONI (ESPRESSI IN LIRE) PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PARZIALE AD ORA FISSA DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERNAZIONALI

VELOCITA' (Kbit/s)	ZONA DI TASSAZIONE						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
56-64							
Prima unita' (o frazione (^)	8.100	30.200	33.500	39.400	80.000	85.000	89.900
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	5.400	20.000	22.100	25.900	54.800	58.000	61.400
128							
Prima unita' (o frazione (^)	12.900	47.500	52.900	62.100	-	-	-
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	8.600	31.300	35.100	41.000	-	-	-
256							
Prima unita' (o frazione (^)	21.200	78.800	87.500	103.100	-	-	-
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	14.200	52.400	57.800	67.500	-	-	-
384							
Prima unita' (o frazione (^)	28.600	106.400	117.700	138.800	-	-	-
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	19.100	70.200	77.800	91.300	-	-	-
512							
Prima unita' (o frazione (^)	36.000	133.900	148.500	174.400	-	-	-
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	24.000	88.600	98.300	115.000	-	-	-
768							
Prima unita' (o frazione (^)	46.100	171.700	190.100	223.600	-	-	-
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	30.800	113.400	125.300	146.900	-	-	-
1544-2048							
Prima unita' (o frazione (^)	81.400	302.400	334.800	394.200	800.000	850.000	899.000
Ogni unita' addizionale (o frazione (^)	54.300	199.800	221.400	259.200	548.000	580.000	614.000

NOTE:

(^) Per le zone di tassazione: I, II, III e IV, l'unita' temporale e' pari a mezz'ora;
Per le zone di tassazione: V, VI, e VII, l'unita' temporale e' pari ad un'ora.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

94A2182

DECRETO 18 marzo 1994.

Tariffe per il servizio radiomobile marittimo nazionale ed internazionale via satellite.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento di esecuzione al codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 66 del regolamento delle telecomunicazioni (Ginevra 1982, revisionato nel 1985);

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1985 relativo alla revisione delle tasse costiere nel servizio radiomobile marittimo internazionale e nel servizio mobile marittimo via satellite internazionale e nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1985;

Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988);

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991 relativo alla determinazione del controvalore in lire italiane del franco oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992, concernente la revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni all'interno della Repubblica italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1992;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, così come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 30 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, relativa all'approvazione del piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 1993, relativa alla determinazione dei criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993, concernente la revisione delle tariffe per il servizio radiomobile internazionale e nazionale;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente le tariffe per il servizio telefonico nazionale;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe per il servizio telefonico internazionale;

Attesa la necessità di adeguare le tasse per il servizio mobile marittimo via satellite internazionale e nazionale (sistema Inmarsat-A) e di determinare le tariffe per il servizio mobile marittimo via satellite internazionale e nazionale (sistema Inmarsat-C);

Decreta:

Art. 1.

1. Gli articoli 18 e 19 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, relativi alle tariffe per il servizio radiomobile marittimo internazionale e nazionale via satellite, sono sostituiti dal seguente:

«Le tariffe per il servizio radiomobile marittimo internazionale e nazionale via satellite Inmarsat-A sono fissate nella misura indicata nelle tabelle A1 e A2».

Art. 2.

1. Le tariffe per il servizio radiomobile marittimo internazionale e nazionale via satellite Inmarsat-C sono fissate nella misura indicata nelle tabelle B1, B2, B3.

Art. 3.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 10

TAB A1

SERVIZIO RADIOMOBILE MARITTIMO INTERNAZIONALE VIA SATELLITE (SISTEMA INMARSAT-A)

1. TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

1.1 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere ed utenti italiani ed esteri via stazione costiera terrena italiana:

		Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A)	tassa costiera, compreso il segmento spaziale	27,00(*)	0,90(**)
B)	tassa di bordo:		
	navi italiane:		
	senso terra-bordo	0,00	0,00
	senso bordo-terra	4,50(*)	0,15(**)
	navi estere	0,00	0,00
C)	tassa di linea:		
	tra navi italiane ed estere e l'estero:		
	senso terra-bordo	(1)	(1)
	senso bordo-terra	(2)	(2)
	tra navi estere e l'Italia	compresa nella tassa costiera	

1.2 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed estere e navi estere via stazione costiera terrena italiana o tra navi italiane e/o navi estere via stazione costiera terrena italiana e estera:

Per comunicazioni tra navi situate in regione Oceano Atlantico Est:

		Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A)	tassa costiera italiana, compreso il segmento spaziale	54,00(*)	1,80(**)

Per comunicazioni fra navi situate in differenti regioni:

A1)	tassa costiera italiana, compreso il segmento spaziale	27,00(*)	0,90(**)
A2)	tassa costiera estera, compreso il segmento spaziale	(3)	(3)
B)	tassa di bordo (4)	4,50(*)	0,15(**)
C)	tassa di linea: per comunicazioni fra navi situate in:		
	regione Oceano Atlantico Est	-----	-----
	differenti regioni oceaniche	(5)	(5)

1.3 Comunicazioni radio telex scambiate tra navi italiane ed estere ed utenti italiani ed esteri via stazioni costiere terrene estere:

		Servizio manuale o semiautomatico Fr. Oro	Servizio automatico Fr. Oro
A)	Tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(3)	(3)
B)	tassa di bordo:		
	navi italiane: senso terra-bordo	0,00	0,00
	senso bordo-terra	4,50(*)	0,15(**)
	navi estere	0,00	0,00
C)	tassa di linea:		
	senso terra-bordo: da utenti italiani per navi italiane ed estere:	(6)	(6)
	senso bordo-terra: da navi italiane od estere per l'Italia o per l'estero	(7)	(7)

1.4 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane e/o navi estere via stazioni costiere terrene estere:

		Servizio manuale o semiautomatico Fr. oro	Servizio automatico Fr.oro
A)	tassa costiera compreso il segmento spaziale	(3)	(3)
B)	tassa di bordo (4)	4,50 (*)	0,15 (**)

NOTE:

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

(1) Tassa risultante tra il Paese di origine e l'Italia.

(2) Tassa di percezione per il servizio telex tramite operatore o tassa per il servizio telex automatico stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

(3) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali U.I.T. e/o da accordi particolari tra le Amministrazioni interessate.

(4) Solo per le navi italiane dalle quali viene originato il traffico.

(5) Quella risultante tra il Paese in cui ha sede la stazione costiera e l'Italia.

(6) Tassa di percezione per il servizio telex tramite operatore o tassa per il servizio telex automatico stabilita nelle relazioni tra l'Italia e il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena.

(7) Quella risultante tra il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena e l'Italia o l'estero.

2. TARIFFE RADIOTELEFONICHE VIA SATELLITE

2.1. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere ed utenti italiani ed esteri via stazione costiera terrena italiana:

		Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro (1)
A)	tassa costiera compresa il segmento spaziale	51,33 (*)	1,711 (**)
B)	tassa di bordo:		
	navi italiane:		
	senso terra-bordo	0,00	0,00
	senso bordo-terra	6,00 (*)	0,20 (**)
	navi estere	0,00	0,00
C)	tassa di linea:		
	tra navi italiane ed estere e l'estero:		
	senso terra-bordo	(2)	(2)
	senso bordo-terra	(3)	(4) (**)
	tra navi estere e l'Italia	2,40 (*)	0,08 (**)

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/10 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

2.2 Per tutte le comunicazioni radiotelefoniche effettuate da navi italiane ed estere verso utenti di terra italiani ed esteri via stazione terrena italiana si applicano per la tassa costiera le seguenti tariffe ridotte dalla 19,31 alla 05,30 (ora G.M.T.).

	Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
tassa costiera compreso il segmento spaziale	33,84 (*)	1,128 (**)

2.3. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed estere e navi estere via stazione costiera terrena taliana o tra navi italiane e/o navi estere via stazione costiera terrena italiana e estera:

Per comunicazioni tra navi situate in regione Oceano Atlantico Est:

		Servizio manuale o semiautomatico Fr. oro	Servizio automatico Fr.oro
A)	tassa costiera italiana, compreso il segmento spaziale	102,66 (*)	3,42 (**)

Per comunicazioni fra navi situate in differenti regioni:

A1)	tassa costiera italiana, compreso il segmento spaziale	51,33 (*)	1,711 (**)
A2)	tassa costiera estera, compreso il segmento spaziale	(5)	(5)
B)	tassa di bordo (6)	6,00 (*)	0,20 (**)
C)	tassa di linea: per comunicazioni fra navi situate in:		
	regione Oceano Atlantico Est	----	----
	differenti regioni oceaniche	(7)	(7)

2.4. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed estere ed utenti italiani ed esteri via stazioni costiere terrene estere:

		Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A)	tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(5)	(5)
B)	tassa di bordo:		
	navi italiane:		
	senso terra-bordo	0,00	0,00
	senso bordo-terra	6,00 (*)	0,20 (**)
	navi estere	0,00	0,00

C)	tassa di linea: senso terra-bordo: da utenti italiani per navi italiane ed estere:	(8)	(8)
	senso bordo-terra: da navi italiane od estere per l'Italia o per l'estero	(9)	(9)

2.5 Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane e/o navi estere via stazioni costiere terrene estere:

		Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A)	tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(5)	(5)
B)	tassa di bordo (6)	6,00 (*)	0,20 (**)

NOTE:

(*) Minimo tre minuti: per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

(1) Con esclusione delle comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra utenti italiani e navi estere nel senso terra-bordo per le quali si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'utente di 4 impulsi entro i primi 2 secondi e di successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo pari a 0,8 secondi; tale tariffa e' comprensiva di tassa costiera e di Fr.oro 0,08 ogni 6 secondi per tassa di linea. Il valore di ciascun impulso e' quello stabilito dalle disposizioni vigenti per le comunicazioni teleselettive urbane ed interurbane.

(2) Tassa risultante tra il Paese di origine e l'Italia.

(3) Tassa di percezione per il servizio telefonico tramite operatore stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

(4) Tassa equivalente a 1/10 della tassa minutaria di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

(5) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali U.I.T. e/o da accordi particolari tra Amministrazioni interessate.

(6) Solo per le navi italiane dalle quali viene originato il traffico.

(7) Quella risultante tra i Paesi in cui ha sede la stazione costiera terrena e l'Italia.

(8) Tassa di percezione per il servizio telefonico tramite operatore e tassa per il servizio telefonico automatico stabilita nelle relazioni tra l'Italia e il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena.

(9) Quella risultante tra il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena e l'Italia o l'estero.

3. TASSE SPECIALI PER IL SERVIZIO RADIOTELEFONICO INTERNAZIONALE VIA SATELLITE

3.1 Comunicazioni radiotelefoniche "personali", valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi estere per l'Italia e da navi italiane ed estere per l'estero via stazione costiera terrena italiana:

a)	soprattassa costiera	Fr.oro	15,00
b)	soprattassa di linea:		
	navi estere per l'Italia	Fr.oro	1,60
	navi italiane ed estere per l'estero	Fr.oro	(*)

3.2. Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione "collect", valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi estere per l'Italia e da navi italiane ed estere per l'estero via stazione costiera terrena italiana:

a)	soprattassa costiera	Fr.oro	15,00
b)	soprattassa di linea:		
	navi estere per l'Italia	Fr.oro	1,60
	navi italiane ed estere per l'estero	Fr.oro	(*)

NOTE:

(*) Soprattassa per il servizio telefònico tramite operatore stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

4. TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE

4.1 Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere e utenti italiani ed esteri via stazione costiera terrena italiana (minimo sette parole):

A)	tassa costiera compreso il segmento spaziale	Fr.oro	1,25
B)	tassa di bordo:		
	navi italiane:		
	senso terra-bordo	Fr.oro	0,00
	senso bordo-terra, a parola	Fr.oro	0,40
	navi estere	Fr.oro	0,00
C)	tassa di prosecuzione terrestre:		
	tra navi italiane ed estere e l'estero:		
	senso terra-bordo		(*)
	senso bordo-terra		(**)
	tra navi estere e l'Italia		(***)

NOTE:

(*) Tasse telegrafiche tra il Paese di origine e l'Italia.
(**) Tassa di percezione per il servizio dei telegrammi stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo con i Paesi del regime extraeuropeo.
(***) Tassa rapportata in franchi oro, stabilita per i telegrammi ordinari interni.

5. TARIFFE PER IL SERVIZIO TRASMISSIONE DATI INTERNAZIONALE VIA SATELLITE

5.1 Trasmissione dati richiesta da navi estere per l'estero o per l'Italia e da navi italiane per l'estero via stazione costiera terrena italiana:

Si applicano le tariffe previste nei corrispondenti casi per il traffico radiotelefonico internazionale via satellite.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGANI

TAB. A2

SERVIZIO RADIOMOBILE MARITTIMO NAZIONALE VIA SATELLITE (SISTEMA INMARSAT-A)

1. TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

1.1 Comunicazione radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telex nazionale via stazione costiera terrena italiana:

		Servizio manuale o semiautomatico Lire	Servizio automatico Lire
A)	tassa costiera, compreso il segmento spaziale	14.580 (*)	486 (**)
B)	tassa di bordo	3.240 (*)	108 (**)
C)	tassa di linea	compresa nella tassa costiera	

1.2 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane via stazione costiera terrena italiana:

		Servizio manuale o semiautomatico Lire	Servizio automatico Lire
A)	tassa costiera, compreso il segmento spaziale	29.160 (*)	972 (**)
B)	tassa di bordo	3240 (*)	108 (**)
C)	tassa di linea	-----	----

2) TARIFFE RADIOTELEFONICHE VIA SATELLITE

2.1) Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telefonica nazionale via stazione costiera terrena italiana INMARSAT A:

		Servizio manuale o semiautomatico Lire	Servizio automatico Lire (1)
A)	Tassa costiera compreso il segmento spaziale	27.720 (*)	924 (**)
B)	Tassa di bordo	3.270 (*)	109 (**)
C)	Tassa di linea	1.230 (*)	41 (**)

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/10 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

2.2) Per le comunicazioni radiotelefoniche bordo-terra, di cui al precedente punto (2.1) si applicano per la tassa costiera le seguenti tariffe ridotte dalle 19,31 alle 05,30 (ore G.M.T.)

	Servizio manuale o semiautomatico Lire	Servizio automatico Lire
tassa costiera, (compreso il segmento spaziale)	18.270 (*)	609 (**)

2.3) Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane, via stazione terrena costiera italiana INMARSAT A

		Servizio manuale o semiautomatico Lire	Servizio automatico Lire
A)	Tassa costiera compreso il segmento spaziale	48.000 (*)	1.600 (**)

B)	**Tassa di bordo**	**3.270 (*)**	**109 (**)**
C)	**Tassa di linea**	**----**	**----**

NOTE:

(*) minimo 3 min.
(**) per blocchi di 6 sec. o frazione
(1) Con esclusione delle comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra utenti della rete telefonica nazionale e navi italiane nel senso terra-bordo per le quali si applica un tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'utente di 4 impulsi entro i primi due secondi e di successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo pari a 0,8 secondi; tale tariffa e' comprensiva della tassa costiera, di lire 109 ogni 6 secondi per tassa di bordo e di lire 41 ogni 6 secondi per tassa di linea. Il valore di ciascuno impulso e' quello stabilito dalle disposizioni vigenti per le comunicazioni teleselettive urbane ed interurbane .

3. TASSE SPECIALI PER IL SERVIZIO RADIOTELEFONICO VIA SATELLITE

3.1) Comunicazioni radiotelefoniche "personali" valevoli solo nel senso bordo-terra richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione costiera terrena P.T. italiana:

A) soprattassa costiera L.8.100

B) soprattassa di linea L.820

3.2 Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione "collect" valevoli solo nel bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione costiera terrena P.T. italiana:

A) soprattassa costiera L.8.100

B) soprattassa di linea L.820

4. TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE

Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti nazionali via stazione costiera terrena P.T. italiana (minimo 7 parole):

A) Tassa costiera, compreso il segmento spaziale per parola L.675

B) tassa di bordo, per parola L.190

C) tassa di prosecuzione terrestre L. (***)

5 TARIFFE PER IL SERVIZIO TRASMISSIONE DATI VIA SATELLITE

Trasmissione dati richiesta da navi italiane per utenti italiani, via stazione costiera terrena P.T. italiana:

si applicano le tariffe previste per il traffico radiotelefonico nazionale via satellite.

NOTE:

(*) Minimo 3 minuti: per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette
(**) Per blocchi di 6 secondi o frazioni
(***) Tassa stabilita per i telegrammi ordinari.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TAB. B1

Servizio Radiomobile Marittimo internazionale via satellite INMARSAT C - Automatico

1. Comunicazioni radiotelex, faxsimile e dati effettuate da navi italiane verso utenti esteri e da navi estere verso utenti italiani ed esteri via stazione costiera terrena italiana :

a.	TASSA COSTIERA COMPRESO SEGMENTO SPAZIALE	Fr. oro **0.4276** per 256 BITS o frazione
b.	TASSA DI LINEA: NAVI ITALIANE ED ESTERE PER ESTERO	Fr. oro **0.1250** per 256 BITS o frazione più prosecuzione verso l'estero (1)
	NAVI ESTERE PER ITALIA	Fr. oro **0.1250** per 256 BITS o frazione
c.	TASSA DI BORDO SOLO NAVI ITALIANE OVE PREVISTO	Fr. oro **0.1250** per 256 BITS o frazione

2. Comunicazioni radiotelex e dati effettuate da utenti italiani verso navi estere e da utenti esteri verso navi italiane ed estere via stazione costiera terrena italiana :

a.	TASSA COSTIERA COMPRESO SEGMENTO SPAZIALE	Fr. oro **0.5545** per 256 BITS o frazione
b.	TASSA DI LINEA: DALL'ITALIAVERSO NAVI ESTERE	Fr. oro **0.1250** per 256 BITS o frazione
	DALL'ESTERO VERSO NAVI ITALIANE ED ESTERE	tassa risultante tra il paese di origine e l' Italia

3. Comunicazioni radiotelex e dati scambiate tra navi italiane e navi estere via stazione costiera terrena italiana :

a.	TASSA COSTIERA COMPRESO SEGMENTO SPAZIALE	Fr. oro **0.5545** per 256 BITS o frazione
b.	TASSA DI BORDO SOLO DA NAVI ITALIANE OVE PREVISTO	Fr. oro **0.1250** per 256 BITS o frazione

(1) vedi annesso

ANNESSO ALLA TAB. B1

Tariffe INMARSAT-C di prosecuzione verso l'estero per 256 BITS o frazione

1. ZONA Fr. oro **0,0448**

2. ZONA Fr. oro **0,0701**

3. ZONA Fr. oro **0,1027**

4. ZONA Fr. oro **0,2231**

5. ZONA Fr. oro **0,4374**

6. ZONA Fr. oro **0,4480**

PAESI APPARTENENTI ALLE ZONE :

1. ZONA :

ALBANIA, ALGERIA, ANDORRA, AUSTRIA, BELGIO, BOSNIA, BULGARIA, CROAZIA, DANIMARCA, FAEROER ISOLE, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GIBILTERRA, GRECIA, ISLANDA, IRLANDA, LIECHTENSTEIN, LUSSEMBURGO, MALTA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, REGNO UNITO, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, TUNISIA, TURCHIA, UNGHERIA, EX YUGOSLAVIA

2. ZONA :

ARMENIA, AZERBAIGIAN, AZZORRE E MADEIRA, BIELORUSSIA, ESTONIA, GEORGIA, KAZAKISTAN, KIRGHIZSTAN, LETTONIA, LIBIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, UCRAINA, UZBEKISTAN

3. ZONA :

AUSTRALIA, CANADA, COREA DEL SUD, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, SINGAPORE, STATI UNITI D'AMERICA

4. ZONA :

ARABIA SAUDITA, BAHREIN, EMIRATI ARABI UNITI, GIORDANIA, IRAN, IRAQ, ISRAELE, KUWAIT, LIBANO, OMAN, QATAR, SIRIA, SOMALIA, YEMEN

5. ZONA :

ARGENTINA, BAHAMAS, BERMUDA, BRASILE, BOLIVIA, CILE, COLUMBIA, COSTARICA, CUBA, EQUADOR, EL SALVADOR, FILIPPINE, GUATEMALA, HONDURAS, MESSICO, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, PERU', PORTORICO, REPUBBLICA DOMINICANA, URUGUAY, VENEZUELA, ISOLE VERGINI AMERICANE

6. ZONA :

TUTTI GLI ALTRI PAESI EXTRAEUROPEI

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TAB. B2

Servizio Radiomobile Marittimo nazionale via Satellite INMARSAT C - Automatico

1. Comunicazioni radiotelex, faxsimile e dati effettuate da navi italiane verso utenti delle reti nazionali telex, telefonica e Itapac via stazione costiera terrena italiana :

a.	TASSA COSTIERA COMPRESO SEGMENTO SPAZIALÈ	Lit. 231 per 256 BITS o frazione
b.	TASSA DI LINEA	Lit. 68 per 256 BITS o frazione
c.	TASSA DI BORDO OVE PREVISTO	Lit. 68 per 256 BITS o frazione

2. Comunicazioni radiotelex e dati effettuate da utenti delle reti telex e Itapac nazionali verso navi italiane via stazione costiera terrena italiana :

a.	TASSA COSTIERA COMPRESO SEGMENTO SPAZIALE	Lit. 299 per 256 BITS o frazione
b.	TASSA DI LINEA	Lit. 68 per 256 BITS o frazione
c.	TASSA DI BORDO OVE PREVISTO	Lit. 68 per 256 BITS o frazione

3. Comunicazioni radiotelex e dati scambiate tra navi italiane via stazione costiera terrena italiana :

a.	TASSA COSTIERA COMPRESO SEGMENTO SPAZIALE	Lit. 299 per 256 BITS o frazione
b.	TASSA DI BORDO OVE PREVISTO	Lit. 68 per 256 BITS o frazione

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TAB. B3

Servizi accessori INMARSAT C

1. Polling con testo Fr. oro **1.40** per 256 bits o frazione
possibilita' di interrogare o comandare "In sequenza temporale " terminali remoti su richiesta dell'utente di terra. Questo servizio permette anche l'invio di brevi messaggi.

2. Polling senza testo Fr. oro **0.80** per POLL
possibilita' di interrogare o comandare "In sequenza temporale " terminali remoti su richiesta dell'utente di terra. Per POLL si intende ogni singola interrogazione

3. Data Report Fr. oro **0.10** per pacchetto
pacchetti dati inviati in risposta ad un polling o autonomamente dal terminale a un "DATA CLOSED NETWORK IDENTIFIER" (DNID) file (messaggio su disco)

4. EGC Fleetnet Fr. oro **1.40** per 256 BITS o frazione
chiamate verso gruppi di nave per scopi commerciali

5. EGC Safetynet Fr. oro **0.30** per 256 BITS o frazione
chiamate verso gruppi di navi per scopi di salvaguardia e per informazioni metereologiche

6. Data Reporting riservato Fr. oro **0.05** per SLOT allocata
pacchetti dati inviati da un terminale in SLOTS (spazi temporali preassegnati dalla stazione costiera)

7. Call confirmation (Message status) Fr. oro **0.60** per 256 BITS o frazione
conferma al terminale dell'avvenuta consegna del messaggio/i

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

94A2183

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651364) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 7 4 0 9 4 *

L. 8.400